



Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità.....	4
Articolo 2 - Definizioni	6
Articolo 3 - Criteri generali di utilizzazione agronomica.....	10
TITOLO II - DIVIETI	12
Articolo 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.....	12
Articolo 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami	14
Articolo 6 - Divieti stagionali	18
TITOLO III - MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE	21
Articolo 7 - Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue	21
Articolo 8 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione.....	21
TITOLO IV TRATTAMENTI E STOCCAGGI	24
Articolo 9 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.....	24
Articolo 10 - Stoccaggio dei materiali palabili.....	24
Articolo 11 - Accumulo temporaneo di letami	26
Articolo 12 - Stoccaggio dei materiali non palabili.....	27
Articolo 13 - Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno	31
TITOLO V DIGESTATO	32
Articolo 14 - Produzione del digestato	32
Articolo 15 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica	32
Articolo 16 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto	33
Articolo 17 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato.....	34
Articolo 18 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato	35
Articolo 19 - Produzione del digestato agrozootecnico.....	35
Articolo 20 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale.....	36
Articolo 21 - Produzione del digestato agroindustriale.....	36
Articolo 22 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato.....	37
Articolo 23 - Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato	38
TITOLO VI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	39
Articolo 24 - Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	39
Articolo 25 - Registrazione delle concimazioni	41
Articolo 26 - Trasporto	42
TITOLO VII- CONTROLLI E SANZIONI	43
Articolo 27 - Controlli nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie	43
Articolo 28 - Sanzioni	45
TITOLO VIII- UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	46
Articolo 29 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue.....	46
Articolo 30 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue.....	46
Articolo 31- Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue.....	47
Articolo 32 - Stoccaggio delle acque reflue	47
Articolo 33 - Esclusioni	47
Articolo 34 - Dosi di applicazione	48
Articolo 35 – Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale.....	48

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	49
<i>Articolo 36 - Formazione e informazione degli agricoltori.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 37 - Informazioni.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 38 - Ulteriori prescrizioni.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 39 - Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>49</i>
ALLEGATI DISCIPLINA EFFLUENTI	51
<i>Allegato 1 – Trattamenti degli effluenti di allevamento (articolo 2, comma 1, lettera d).....</i>	<i>51</i>
<i>Allegato 2a – Tabella MAS per coltura (articolo 2 – comma 1, lettera k).....</i>	<i>59</i>
<i>Allegato 2b– Cartografia regionale degli apporti idrici alle colture (articolo 2, comma 1, lettera k).....</i>	<i>63</i>
<i>Allegato 3 – Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati (articolo 8, comma 3).....</i>	<i>64</i>
<i>Allegato 5 – Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo (articolo 10, comma 4).....</i>	<i>74</i>
<i>Allegato 6a – Precipitazioni annuali dei Comuni del Veneto (articolo 12, comma 5)</i>	<i>76</i>
<i>Allegato 8a – Documento di trasporto (articolo 26, comma 1).....</i>	<i>90</i>
<i>Allegato 8b – Quadro sinottico documentazione di trasporto (articolo 26, comma 1).....</i>	<i>91</i>
<i>Allegato 9a – Carta dei terreni con attitudine allo spandimento di acque reflue di caseificio (articolo 29, comma 3)..</i>	<i>92</i>
<i>Allegato 9b – Elenco dei fogli comunali con attitudine allo spandimento di acque reflue di caseificio (articolo 29, comma 3).....</i>	<i>93</i>
<i>Allegato 11 – Contenuti informativi comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e materiali assimilati [articolo 17, (digestati); articolo 24 (effluenti); articolo 29 (acque reflue)]</i>	<i>97</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione, in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, delle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2, anche sottoposti a trattamento; - produzione, caratteristiche di qualità, possibilità di trattamento e utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in conformità alla disciplina nazionale di attuazione; - applicazione ai terreni dei fertilizzanti azotati e, in particolare, dei concimi azotati, degli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010, delle acque reflue, del compost esausto da fungicoltura. <p>Sono altresì individuati i periodi stagionali di divieto per l'effettuazione delle sopra indicate attività di utilizzazione agronomica ed i criteri per la loro applicazione, nonché i contenuti della comunicazione da trasmettere alle Autorità competenti (Province) a cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica.</p> <p>Sono dettati, altresì, i criteri e le norme tecniche che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità dei depositi per gli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato; - la limitazione all'applicazione al terreno dei fertilizzanti conformemente al Codice di Buona Pratica Agricola. <p>Con il presente provvedimento si dà applicazione agli articoli 92, 112 e all'Allegato 7, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Le presenti disposizioni danno, inoltre, applicazione al DM 25/2/2016, articolo 1, comma 2, e definiscono, al contempo, il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati provenienti da fonti agricole del Veneto.</p> <p>Le disposizioni vevoli per le zone vulnerabili sono classificate con la pertinente sigla ZVN o ZO/ZVN (laddove vevoli anche per le Zone Ordinarie).</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 35, comma 3</p> <p>Digestato: ripreso DM 25/2/2016, art. 21, comma 1</p> <p><i>Rispetto a DGR 2495/06 e PDA 1150/2011 è integrata la definizione normativa specifica di digestato</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>2. Le disposizioni del presente Programma d'azione, costituito dall'insieme di tutti i commi nei quali è presente l'acronimo ZVN o ZO/ZVN, sono volte in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proteggere e risanare le zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola; - limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, anche in coerenza con il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), di cui al DM 19 aprile 1999; - promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui le misure di trattamento degli effluenti, nonché l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto, già dalla fase di produzione. 	<p>DM 25/2/2016 art. 35, comma 1</p> <p>PDA 1150/2011, articolo 1, comma 2</p>	<p>ZVN</p>

<p>3. Le disposizioni classificate con la sigla ZVN nella pertinente colonna si applicano nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di seguito elencate, in conformità all'articolo 13 delle "Norme tecniche di attuazione" del Piano di Tutela delle Acque (DCR 5 novembre 2009, n. 107):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero territorio della Provincia di Rovigo, ai sensi dell'allegato 7, parte AIII del D. Lgs. n. 152/2006; - l'intero territorio del Comune di Cavarzere (VE), ai sensi dell'allegato 7, parte AIII, del D. Lgs. n. 152/2006; - l'intero territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, delimitato con DCR 7 maggio 2003, n. 23; - l'intero territorio dei 100 Comuni dell'alta pianura veneta designati con DCR 17 maggio 2006, n. 62; - l'intero territorio dei Comuni designati vulnerabili delle Province di Verona e Vicenza, ai sensi della DGR 24 luglio 2007, n. 2267, successivamente riconfermata dalla DGR 11 settembre 2007, n. 2684. 	PDA 1150/2011, articolo 1, comma 3	ZVN
<p>4. I Comuni e le Province, qualora nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute pubblica, di salvaguardia ambientale e di predisposizione di strumenti di pianificazione territoriale, definiscano prescrizioni specificamente motivate e indirizzate ad una maggiore tutela dell'ambiente o di zone determinate, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca al fine del confronto della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali e urbanistica. La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di concerto con le Strutture competenti in materia di sanità e ambiente – fermo restando il principio del silenzio-rifiuto – esprime un parere motivato circa la compatibilità della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Contestualmente, la suddetta regolamentazione locale deve essere inviata, per conoscenza, anche ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.</p>	DM 25/2/2016 art. 21, comma 5, per il digestato PDA 1150/2011, art. 3, comma 6	ZO/ZVN
<p>5. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, all'articolo 91 sulle aree sensibili, all'articolo 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, all'articolo 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6, dell'allegato VIII alla Parte II.</p>	DM 25/2/2016 art. 1, comma 3 PDA 1150/2011, art. 1, comma 5	ZO/ZVN
<p>6. L'utilizzazione agronomica dei materiali di cui al comma 1, così come disciplinata dalle presenti disposizioni, è esclusa dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, e dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.</p>	DM 25/2/2016 art. 2 comma 3. <i>Nessuna modifica applicativa rispetto al passato.</i> <i>Per le acque reflue corrisponde a quanto riportava la DGR 2495/06, art.11, comma 3</i>	ZO/ZVN
<p>7. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal DM 6 luglio 2005 e dalle disposizioni regionali di recepimento.</p>	DM 25/2/2016 art.2, comma 4. PDA 1150/2011, art. 4, comma 2 si riportava: <i>...È altresì fatto divieto di utilizzo:</i> <i>– sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e s.m.i;</i>	ZO/ZVN

8. Resta fermo quanto previsto dal Reg. (CE) 1069/2009, articolo 9, lettera a) in ordine alla qualificazione dello “stallatico” nell’ambito dei materiali di categoria 2 individuati dal regolamento stesso.	Attenzione corretto nel testo “articolo 5” con “articolo 9”. PDA 1150/2011 , art.1, comma 8	ZO/ZVN
9. Oltre a promuovere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Programma d’Azione per le zone vulnerabili, la Regione del Veneto favorisce, ove necessitano azioni rafforzative, l’adozione degli interventi previsti dalle misure agro-climatico-ambientali del regolamento sullo Sviluppo Rurale e dalla normativa nazionale e regionale di settore, compreso quanto indicato dalla legge 171/1973 “Interventi per la salvaguardia di Venezia”.	DM 25/2/2016 art. 35, comma 4 PDA 1150/2011, art.1, comma 10.	
10. Ove non diversamente specificato, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni nel termine Province è inclusa anche la Città Metropolitana di Venezia.		ZO/ZVN

Articolo 2 - Definizioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce:		
a) “consistenza dell’allevamento”: il numero di capi mediamente presenti nell’allevamento nel corso dell’anno solare corrente;	Inserito “solare corrente” come da DM 25/2/2016, articolo 3, comma 1, lettera a)	ZO/ZVN
b) “stallatico”: ai sensi dell’art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;	PDA 1150/2011, nota 2, lettera b); DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera b)	ZO/ZVN
c) “effluenti di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera c) <i>residui alimentari, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni da</i> PDA 1150/2011 , nota 2, lettera c)	ZO/ZVN
d) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall’attività di allevamento: <ol style="list-style-type: none"> 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’Allegato 1 – Trattamenti degli effluenti di allevamento; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente Programma d’azione; 	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera d) PDA 1150/2011 , nota 2, lettera d) Tabella trattamenti permene da DDR 104 del 31.3.2008	ZO/ZVN
e) “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera e)	ZO/ZVN

<p>digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato 1; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC), di cui alla lettera ff). 	<p><i>compost esausto da fungicoltura: PDA 1150/2011 art. 2, comma 2, lettera b).</i></p> <p><i>Tabella trattamenti permene da DDR 104 del 31.3.2008</i></p>	
<p>f) "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura; 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame; 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera r) del presente articolo. 	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera f) DGR 2495/06 Titolo III Non richiamata definizione nel PDA 1150/2011</p>	ZO/ZVN
<p>g) "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006; 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari; 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo. 	<p>Definizione non esplicita in DM 25/2/2016 e in PDA 1150/2011</p> <p>INTRODUZIONE: correttivi (<i>altrimenti sfuggivano dalla classificazione normativa</i>)</p> <p><i>In questo modo sono compresi i compost ammendanti con N inferiore o uguale a 2,5%</i></p>	ZO/ZVN
<p>h) "sottoprodotti di origine animale – SOA": materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell'accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome;</p>	<p>DGR 28 agosto 2013, n. 1530 all.A presente in DM 25/2/2016, art. 21, lett. g) INTRODUZIONE: <i>Non presente in DGR 2495/06 e nemmeno in PDA 1150/2011</i></p>	ZO/ZVN
<p>i) "azoto disponibile al campo": azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio;</p>	<p>Definizione implicita nel DM 25/2/2016 e in DGR 2495/06 e PDA 1150/2011</p>	ZO/ZVN
<p>j) "efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento": il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;</p>	<p>In PDA 1150/2011 è definita nella tabella MAS</p>	ZO/ZVN

k) “Massima Applicazione Standard (MAS)”: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell’ Allegato 2a ;	Costituisce Allegato al DM 25/2/2016. Già presente in PDA 1150/2011	ZO/ZVN
l) “utilizzo agronomico”: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera g). DGR 2495/06 definizioni PDA 1150/2011 definizioni	ZO/ZVN
m) “fertirrigazione”: l’applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l’abbinamento dell’adacquamento con la fertilizzazione; l’aggiunta controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l’abbinamento dell’adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera h) INTRODUZIONE: <i>Aggiunto fertilizzanti idrosolubili per completezza</i>	ZO/ZVN
n) “residui dell’attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nell’Allegato IX al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera i) INTRODUZIONE: <i>non presente definizione nel PDA 1150/2011</i>	ZO/ZVN
o) “stoccaggio”: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente provvedimento;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera j) <i>definizione ripresa dal nuovo DM 25/2/2016 perché più semplice di quella già inserita in DGR 2495/06 e PDA 1150/2011</i>	ZO/ZVN
p) “accumuli di letami”: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall’articolo 11 del presente provvedimento;	PDA 1150/2011 , nota 2, lettera g)	ZO/ZVN
q) “trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;	DM 25/2/2016 , art. 3, comma 1, lettera l) PDA 1150/2011 , nota 2, lettera g) <i>con integrazione di “biomasse e acque reflue”</i>	ZO/ZVN
r) “piccole aziende agroalimentari”: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera m) DGR 2495/2006, art 2, lett. p).	ZO/ZVN
s) “digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera n) In Veneto presente da DGR 2439/2007 <i>“precisazioni Trattamenti”</i> PDA 1150/2011 - <i>Appendice</i>	ZO/ZVN
t) “digestato”: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 14, comma 1 del presente provvedimento, da sole e o in miscela tra loro;	DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera o); DM 25/2/2016, art. 22, comma 1 In Veneto presente da DGR 2439/2007 <i>“precisazioni Trattamenti”</i> PDA 1150/2011 - <i>Appendice</i>	ZO/ZVN
u) “digestato agrozootecnico”: materiale derivante dalla digestione	DM 25/2/2016, articolo 22,	ZO/ZVN

<p>anaerobica delle seguenti sostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo; 3) effluenti di allevamento; 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012. 	<p>comma 3</p> <p>In Veneto presente da DGR 2439/2007 "precisazioni Trattamenti" PDA 1150/2011 – Appendice</p>	
<p>v) "digestato agroindustriale": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) acque reflue; 2) residui dell'attività agroalimentare; 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574; 4) sottoprodotti di origine animale; 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico. 	<p>DM 25/2/2016, articolo 22, comma 3</p> <p>INTRODUZIONE: <i>non presente definizione nel PDA 1150/2011 né in DGR 2495/2006</i></p>	ZO/ZVN
<p>w) "impianto di digestione anaerobica": il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera p)</p> <p>In Veneto presente da DGR 2439/2007 "precisazioni Trattamenti" PDA 1150/2011 - Appendice</p>	ZO/ZVN
<p>x) "impianto aziendale": impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'azienda medesima;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera q).</p>	ZO/ZVN
<p>y) "impianto interaziendale": impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera r)</p>	ZO/ZVN
<p>z) "destinatario": l'azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera p)</p>	ZO/ZVN
<p>aa) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera u)</p>	ZO/ZVN
<p>bb) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 3, comma 1, lettera v)</p>	ZO/ZVN
<p>cc) "allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti": ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell'entrata in vigore della DGR 2495 del 7.8.2006 (bur 5 settembre 2006, n. 78);</p>	<p>bur 5 settembre 2006, n.78</p> <p>INTRODUZIONE <i>definizione per necessità di collegamento normativo</i></p>	ZO/ZVN
<p>dd) "piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF": insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo;</p>	<p>da DDR 134/2008: <i>individua i criteri da controllare per stoccaggi di piccoli allevamenti soggetti a Condizionalità</i></p>	ZO/ZVN
<p>ee) "corsi d'acqua superficiali" : rete dei corpi idrici individuata ai sensi del</p>	<p>Definizione da PDA</p>	ZO/ZVN

D.lgs 152/2006 , per i quali viene condotto da parte dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAV) il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei piani di gestione dell’Autorità di Bacino del fiume Po e dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali comunicati al sistema europeo WISE, ai sensi del DM 25/2/2016 del MATTM del 17 luglio 2009	1150/2011 (nota 7, pag.6)	
ff) compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC): substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.	PDA 1150/2011 , art., comma 2, lett. b) “/o”: INTRODUZIONE: Non presente in PDA 1150/2011 <i>Per comprendere SMC di sola biomassa vegetale</i>	ZO/ZVN
gg) “correttivi da materiali biologici”: correttivi ai sensi del d.lgs n. 75 del 2010 contenuti nell'Allegato 3 "Correttivi".		ZO/ZVN
hh) “fanghi”: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento;		ZO/ZVN
ii) “Zona Ordinaria”: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE;		ZO/ZVN
jj) “Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA): documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell’azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d’uso degli effluenti di allevamento e del corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie;	DGR 2495/2006 PDA 1150/2011	ZO/ZVN
kk) “golena aperta”: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d’acqua mediante un argine secondario, non risultando – in tal caso – i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d’acqua adiacente.	DGR n. 2439/2007, precisazione articolo 5, punto 1	ZO/ZVN
ll) “argine”: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d’acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini(argini secondari), dove il più esterno dei quali – il più elevato – prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l’argine maestro e il corso d’acqua.	DGR n. 2439/2007, precisazione articolo 5, punto 2	ZO/ZVN

Articolo 3 - Criteri generali di utilizzazione agronomica

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate avviene nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.	<i>Sono state comprese tutte le forme di fertilizzazione azotata di cui al nuovo DM 25/2/2016 effluenti.</i>	ZO/ZVN
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, e a conseguire nel contempo un effetto concimante, ammendante, irriguo o correttivo sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.	art. 1 e 7, comma 1, 21, comma 2 DM 25/2/2016	ZO/ZVN
3. L’utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti: <ul style="list-style-type: none"> - la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; - la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi previsti per la sua distribuzione ai fabbisogni specifici delle colture; - il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed 	comma 2, art. 3 PDA 1150/2011	ZO/ZVN

urbanistiche.		
4. Nelle zone vulnerabili è obbligatoria l'osservanza dei criteri generali del Codice di Buona Pratica Agricola – CBPA (DM 25/2/2016 19 aprile 1999).	PDA 1150/2011	ZVN
5. L'applicazione del CBPA è raccomandata anche nelle zone non vulnerabili, al fine di garantire un livello generale di protezione delle acque	DGR 2495/2006	ZO
6. La Regione del Veneto, anche nell'ambito della programmazione del Settore Primario, promuove l'adozione di strategie di gestione integrata degli effluenti, nonché, in particolare, l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto già nella fase di produzione. La Giunta regionale ha definito fin dal 2007 con DGR 2439 le condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto. ⁽¹⁾	DM 25/2/2016, art 7, comma 2 DGR 2495/2006, art. 3, comma 5 PDA 1150/2011, art. 3, comma 5	ZO/ZVN

(1) L'individuazione delle "...condizioni in cui gli apporti alimentari agli animali allevati possono essere adeguati, ai fini della riduzione dell'escrezione di azoto..." è stata effettuata con l'allegato D alla DGR n. 2439 del 07/08/2007, "Bilanci aziendali dell'azoto e del fosforo negli allevamenti".

TITOLO II - DIVIETI

Articolo 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs n. 75/2010 è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar corrispondono a Valle Averso, nel Comune di Campagnalupia, in provincia di Venezia. <p>Le presenti disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici, e ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 36 comma 1</p> <p>INTRODUZIONE: <i>rispetto PDA 1150/2011 non è più previsto il limite di 10 mt dai corpi idrici x materiali palabili.</i></p> <p>PDA 1150/2011, articolo 4 comma 1, lettera c) inserisce 25 metri della fascia di rispetto</p> <p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 3, 8</p>	ZVN
<p>2. Nelle zone ordinarie l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 5 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione. <p>Le presenti disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici, e ai canali arginati.</p>	<p>DM 25/2/2016 articolo 8 comma 1, lettere c) e d) è 5 metri.</p>	ZO
<p>3. Tenuto conto di quanto già disciplinato al comma 1 e al comma 2, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; b) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola; c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti. 	<p>DM 25/2/2016, art. 36, comma 2</p> <p>DM 25/2/2016 articolo 8 comma 1 lettere a), b), e), f)</p> <p>DGR 2495/2006, art. 4;</p> <p>DGR 2495/2006, art. 4, comma 3</p> <p>PDA 1150/2011, art.4, comma 9</p> <p>DGR 2495/2006, articolo 4, comma 2</p>	ZO/ZVN
<p>4. È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:</p>	<p>INTRODUZIONE <i>Già presente divieto in DGR</i></p>	ZO/ZVN

<p>a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi;</p> <p>b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;</p> <p>c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.</p>	<p>2495/06, art. 4 per fanghi di depurazione</p> <p><i>Di fatto si precisa quanto già si applica in termini di tracciabilità di controllo: dove si spandono effluenti e assimilati NON si spandono acque di vegetazione di frantoi, né fecce e vinacce.</i></p>	
<p>5. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.</p>	<p>DM 25/2/2016, comma 4, art. 36</p> <p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 4</p>	ZVN
<p>6. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%.</p> <p>Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 5</p>	ZVN
<p>7. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo) <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. <p>Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.</p> <p>Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione.</p> <p>Le condizioni e i vincoli di cui al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 36, comma 5</p> <p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 5</p> <p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 6</p> <p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 7</p>	ZVN

<p>8. È vietato l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi materiali assimilati in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e bonifiche.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 9 DM 25/2/2016, art. 8, comma 1, lettera f)</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>9. È altresì vietato l'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati nelle aree SIC e ZPS, limitatamente agli habitat delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine), delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festucheto-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) e 6230* – Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale), delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 – Torbiere basse alcaline), delle paludi (cod. habitat 7210* – Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae) e delle sorgenti (cod. habitat 7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)).</p> <p>Nelle aree SIC e ZPS di cui al presente comma, verificando il rispetto dei riferimenti delle normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione culturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale; - va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive; - va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie. <p>Qualora dagli esiti del Piano di monitoraggio, dal Programma di verifica del presente Programma d'Azione e, in generale, dai controlli previsti dall'articolo 27, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne deve essere data opportuna comunicazione agli Uffici competenti della Regione.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 4, comma 10</p> <p><i>(da parere VAS - PDA 1150/2011 - VAS 7 luglio 2011, n.39)</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>

Articolo 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. <p>Le presenti disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 9, comma 1, lettera b) DM 25/2/2016, art. 37, commi 1, 3 e 6 PDA 1150/2011, art. 5, commi 1, 2 e 3</p>	<p>ZVN</p>

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.		
<p>2. Nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione. <p>Le presenti disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici.</p>	DM 25/2/2016, articolo 9, comma 1 lettera b) e c) DGR 2495/2007, articolo 5, comma 1, lettera b)	ZO
<p>3. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti; e) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate; f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; j) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola; k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94; l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m. 	DM 25/2/2016, art. 37, comma 2 PDA 1150/2011, art. 5, comma 3 DM 25/2/2016, art. 9, comma 1 PDA 1150/2011, art.5, comma 9	ZO/ZVN
4. È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla	PDA 1150/2011, art. 5,	ZO/ZVN

<p>distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; - nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione; - nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione. 	<p>comma 3 <i>Già presente divieto in DGR 2495/06, art. 4 per fanghi di depurazione</i></p>	
<p>5. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.</p>	<p>INTRODUZIONE "20%" e "in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie" <i>modificato da art. 37, comma 4 DM 25/2/2016</i></p>	<p>ZVN</p>
<p>6. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, designate vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo); <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. <p>Sono escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli animali.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 5, comma 6</p>	<p>ZVN</p>
<p>7. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, i divieti di cui al comma 6² non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 5, comma 7</p>	<p>ZVN</p>
<p>8. Nelle zone ordinarie riguardo all'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati sulle superfici in pendenza si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i limiti massimi di pendenza del 10%, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al: 	<p>DM 25/2/2016, art. 9, comma 1, lettera c) DGR 430/2008, valevole in ZO</p>	<p>ZO</p>

² DDR SISP n. 2 DEL 13 marzo 2015, che approva la designazione catastale delle Zone Svantaggiate di montagna

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni; ▪ 30% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 20 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni. <p>Nel caso di spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati i criteri generali e i sistemi di distribuzione di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale; - la distribuzione deve essere omogenea su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, e va effettuata mediante una delle tecniche di seguito descritte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile; ▪ spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore; ▪ spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura; ▪ spandimento radente il suolo su colture prative. 	DGR 586/2008	
<p>9. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami e dei materiali assimilati nelle aree SIC e ZPS, limitatamente agli habitat delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine), delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festucheto-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) e 6230* – Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale), delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 – Torbiere basse alcaline), delle paludi (cod. habitat 7210* – Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae) e delle sorgenti (cod. habitat 7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)).</p> <p>Nelle aree SIC e ZPS di cui al presente comma, verificando il rispetto dei riferimenti delle normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione culturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale; - va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive; - va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie. <p>Qualora dagli esiti del Piano di monitoraggio, dal Programma di verifica del presente Programma d'Azione e, in generale, dai controlli previsti dall'articolo 27, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 5, comma 8</p> <p><i>da parere VAS - PDA 1150/2011 - VAS 7 luglio 2011, n.39)</i></p>	ZO/ZVN

confronti dei siti della rete Natura 2000, le norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne deve essere data opportuna comunicazione agli Uffici competenti della Regione.

Articolo 6 - Divieti stagionali

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nelle zone vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:</p> <p>a) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;</p> <p>b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;</p> <p>c) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;</p> <p>d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicai e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; 2. 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio). 	<p>Lettera a): <i>prima nel PDA era 15% in forma ammoniacale</i> Lettera b): DM 25/2/2016 art. 40, comma 1, lettera b) + lettera c), tranne pollina Lettera c): DM 25/2/2016, art. 40 Lettera d): DM 25/2/2016, art. 40, comma 1, lettera d) : <i>nuovo rispetto a PDA "medicai", "residui colturali", "terreni per la semina primaverile anticipata", "colture ortive"</i></p> <p>INTRODUZIONE Acque reflue DM 25/2/2016, art. 40, comma 1, lett. d)</p>	ZVN
<p>2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio.</p>	<p>Dgr 2495/06 INTRODUZIONE: <i>pollina disidratata</i> <i>Acque reflue passano da 120 a 60 giorni in ZO.</i></p>	ZO

<p>3. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, eventualmente anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 e 2, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.</p> <p>In conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del DM 25/2/2016, deve essere rispettato un periodo di divieto continuativo all'utilizzazione agronomica di liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue, di almeno 60 giorni (dal 1 dicembre al 31 gennaio).</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 8, comma 2 INTRODUZIONE "tenendo conto..." aggiunto da DM 25/2/2016 art. 40, comma 2 DM 25/2/2016, art. 8, comma 2, DM 25/2/2016, art. 9, comma 2, DM 25/2/2016, art. 40, comma 2</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>4. Nel rispetto di quanto già previsto al comma 3, la sospensione del divieto di distribuzione è comunque ammessa sulla base della sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri; b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino meteo dedicato, che ARPAV divulgherà giornalmente sul proprio sito Internet indicando la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e indicando la possibilità di spandimento in campo. 		<p>ZO/ZVN</p>
<p>5. La Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 4.</p>		<p>ZVN</p>
<p>6. Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.</p>		<p>ZO/ZVN</p>
<p>7. La Giunta Regionale si impegna a predisporre una relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 18 ottobre 2002 relativa all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.</p>	<p>DM 25/2/2016, art.40, comma 4</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>8. Si integra l'articolo con l'inserimento dello schema riassuntivo del divieto temporale di utilizzo dei materiali palabili e non palabili:</p>		<p>ZO/ZVN</p>

**TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO
PER TIPO DI FERTILIZZANTE E TIPO DI ZONA**

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010		Nessun divieto*
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$		Nessun divieto*
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$		Nessun divieto*

*previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5.

ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaì e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$ (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

TITOLO III - MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 7 - Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; - caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; - tipo di effluente; - colture praticate e loro fase vegetativa. 	<p>DM 25/2/2016 art. 13, comma 2 DM 25/2/2016 art. 19, comma 1 DGR 2495/2006, art. 9, comma 1 DGR 2495/2006, art. 15</p>	ZO/ZVN
<p>2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; - fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; - l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; - l'uniformità di applicazione dell'effluente; - la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee. 	<p>DM 25/2/2016, art. 13, comma 1 DGR 2495/2006, art. 15</p> <p>INTRODUZIONE: precisazione per <i>no tillage</i></p>	ZO/ZVN
<p>3. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 13, comma 4 DGR 2495/2006, comma 3</p>	ZO/ZVN
<p>4. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. Tale tecnica di distribuzione in campo deve essere preferibilmente utilizzata nella distribuzione della frazione liquida del digestato risultante dalle operazioni di separazione solido/liquido, con modalità che non determinino la produzione di aerosol.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 34, comma 3 per digestato INTRODUZIONE: <i>indicazione tecnica non presente precedentemente.</i></p>	ZO/ZVN

Articolo 8 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 40, comma 5 PDA 1150/2011, art.8, comma 3</p>	ZO/ZVN
<p>2. Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di massima applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del DM 25/2/2016, il valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento è di almeno 60% per il liquame suino e avicolo, 50% per liquame bovino e 40% per il letame.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 14, comma 1 DM 25/2/2016 art. 21, comma 2 (<i>efficienza digestato</i>)</p>	ZO/ZVN

<p>3. I quantitativi di azoto di cui alla tabella MAS sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi azotati si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'allegato 3 - Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati</p>		ZO/ZVN
<p>4. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno. Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue come definite dal presente provvedimento.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 40, comma 5 PDA 1150/2011, art.8, comma 3: <i>qui si fa sintesi delle tre tabelle richiamate nel PDA</i></p> <p>INTRODUZIONE: <i>unica variazione: parametri dei bufalini</i></p>	ZVN
<p>5. Nelle zone ordinarie, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro e per anno. Il calcolo della quantità di 340 kg di azoto al campo deve osservare il rispetto del MAS per coltura di cui al comma 2, ed è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue come definite dal presente provvedimento.</p>	DM 25/2/2016, art. 14, comma 1	ZO
<p>6. Le dosi di effluente di allevamento, che sono comprensive, fra l'altro, della frazione zootecnica del digestato, sono applicate nel rispetto del MAS, e l'eventuale integrazione di altre tipologie di fertilizzanti azotati, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando previsto. Il quantitativo medio aziendale di 170 kg di azoto al campo di cui al comma 4, ovvero di 340 kg di azoto al campo di cui al comma 5 va calcolato sulla base dei valori della tabella inserita nell'allegato 4 - Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame.</p>	DM 25/2/2016, art. 40, comma 5	ZO/ZVN
<p>7. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.</p>	DM 25/2/2016, art.40, comma 5 PDA 1150/2011, art.8, comma 3	ZVN
<p>8. Sono tenute alla predisposizione del Piano di Utilizzazione agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame adulto (UBA); - le aziende che in zona vulnerabile utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, e/o da digestato con effluenti d'allevamento. 	DM 25/2/2016, art. 5 comma 2, lett. b) e lett c) art.19 DGR 2495/2006 art.10 PDA 1150/2011	ZO/ZVN
<p>9. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante; b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera; c) la corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati così come definiti all'articolo 2, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA, e comunque entro i limiti di azoto totale (organico, chimico, 	ZVN: DM 25/2/2016, art.40, comma 6	ZO/ZVN

<p>o chimico ed organico) della tabella MAS;</p> <p>d) lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interrimento entro le 24 ore, fertirrigazione;</p> <p>e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;</p> <p>f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e al Piano di Gestione di cui alla Direttiva Quadro Acque.</p> <p>Avvalendosi delle azioni proposte dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale, la Giunta regionale può prevedere disposizioni riguardanti l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione del terreno, conformemente alle disposizioni del CBPA.</p>		
<p>10. La Regione del Veneto può individuare all'interno delle zone vulnerabili – previo avvio di un piano di verifica di fattibilità con ARPAV – particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.</p>	<p>INTRODUZIONE: DM 25/2/2016, art. 40 comma 9 <i>Non recepito nel PDA 1150/2011</i></p>	ZO/ZVN
<p>11. Lo spandimento dei letami o dei liquami nelle aree a pascolo permanente, che ricadono nelle aree SIC e ZPS, deve assicurare il rispetto delle misure di conservazione vigenti nel sito al fine di evitare il deterioramento dell'habitat.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 8, comma 8, (<i>derivante da screening VINCA PDA 1150</i>) (<i>da parere VAS - PDA 1150/2011 - 7 luglio 2011, n.39</i>)</p>	ZO/ZVN
<p>12. Per le aree individuate ai sensi delle direttiva 2009/147/CE e 92/43/CEE, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici disciplinati dal presente provvedimento contrastino con le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione qualora presenti.</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 8, comma 9, (<i>derivante da screening VINCA PDA 1150</i>) (<i>da parere VAS - PDA 1150/2011 - 7 luglio 2011, n.39</i>)</p>	ZO/ZVN
<p>13. Si integra l'articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di presentazione comunicazione e di predisposizione del PUA:</p>		

PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE		PUA	
	ZO	ZVN	ZO	ZVN
N < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	esonero	X	esonero	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	X	X	esonero	X
N ≥ 6.000 kg/anno	X	X	esonero	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	X	X
Acque reflue > 1.000 m ³	X	X	-	-
Acque reflue < 1.000 m ³	Dichiarazione di non rilevanza		-	-

TITOLO IV TRATTAMENTI E STOCCAGGI

Articolo 9 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e assimilati destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 23 del presente provvedimento, dettaglia l'elenco dei trattamenti degli effluenti destinati a tale scopo, tenuto conto di quanto già individuato nelle tabelle 3a e 3b del DM 25/2/2016 e recepito nell' Allegato 1 al presente provvedimento. Rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate al comma 2.	DM 25/2/2016 art. 10, comma 1, 2 DGR 2495/2006, art.6, comma 1 PDA 1150/2011, art. 6, comma 1	ZO/ZVN
2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle dell' Allegato 1 al presente provvedimento. Nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale, dovrà essere presentato dal richiedente, in allegato alla comunicazione, uno specifico piano di campionamento e analisi che ARPAV provvederà ad verificare ed approvare, e che preveda l'adozione delle migliori metodologie disponibili e nel quale siano descritte dettagliatamente le analisi campionarie in apposita relazione. Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente.	DM 25/2/2016, art. 10, comma 2	ZO/ZVN
3. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.	DM 25/2/2016, art. 10, comma 6 DGR 2495/2006 art.6, comma 2 PDA 1150/2011 art. 6, comma 1	ZO/ZVN
4. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.	DM 25/2/2016 art. 10, comma 5 DGR 2495/2006 art.6, comma 1 PDA 1150/2011 art. 6, c. 1	ZO/ZVN

Articolo 10 - Stoccaggio dei materiali palabili

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea conformi a quanto stabilito all'articolo 8.	DM 25/2/2016 art. 11, comma 1 (senza 1%) DGR 2495/2006 art.7, comma 1 PDA 1150/2011, art. 6, comma 1	ZO/ZVN

<p>2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.</p> <p>Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettieri possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.</p> <p>È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettieri dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle Autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria.</p> <p>Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 25/01/2010, le lettieri e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.</p>	<p>Aspetto normativo obbligatorio per letami: <i>ripreso da DM 25/2/2016, art. 38, comma 1 per stoccaggi ZVN letami</i></p> <p>DGR 2495/2006, art.7, comma 2</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>3. Le distanze delle strutture scoperte di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli ampliamenti di quelle esistenti dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali), nonché dalle residenze civili non aziendali sparse e concentrate, sono regolamentate dalla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione", lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5), come modificato e integrato dalla DGR n. 856/2012.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 10, comma 6</p> <p>DGR 2495/2006, art.7, comma 3</p> <p>PDA 1150/2011, art. 6, comma 1</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>4. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere fatto riferimento ai coefficienti di cui all'Allegato 5 riportante le altezze funzionali della platea a seconda della tipologia di materiale stoccato. Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.</p>		<p>ZO/ZVN</p>
<p>5. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.</p> <p>Anche nel caso dei suddetti liquidi di sgrondo, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a 90 giorni.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 6</p> <p>DGR 2495/2006, art.7, comma 8</p> <p>PDA 1150/2011, art. 6, comma 1</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>6. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie – le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.</p> <p>Per le lettieri permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 4</p> <p>DGR 2495/2006 art.7, comma 5</p> <p>PDA 1150/2011, art. 6, comma 1</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>7. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 38, comma 2</p> <p><i>obbligo 65% si tratta di regole ZVN.</i></p>	<p>ZVN</p>

Articolo 11 - Accumulo temporaneo di letami

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. L'accumulo temporaneo di letami, di SMC e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 39, comma 1 DGR 2495/2006, art. 7, comma 2, PDA 1150/2011 art.6, comma 1 <i>NO digestato palabile.</i> DM 25/2/2016: articolo 39, comma 1 (ZVN); articolo 11, comma 5 (ZO).</p>	ZO/ZVN
<p>2. Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale. Anche nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo. Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 2 comma 1 lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 3 (ZO) DM 25/2/2016 art. 11, comma 5 (ZO) DGR 2495/06, art. 7, comma 7 PDA 1150/2011, art. 7, comma 3</p>	ZO/ZVN
<p>3. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 metri dalle scoline; 20 m dalle abitazioni sparse; in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma; 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali; 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 	<p>DM 25/2/2016, art. 39, comma 2 PDA 1150/2011, art. 7: <i>30m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali</i></p>	ZO/ZVN
<p>4. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare un'idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche; l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri; la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha. <p>In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione gli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 m³ di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m², limitatamente alle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone svantaggiate di montagna ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio; - piccoli allevamenti di tipo familiare; - utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici 	<p>DM 25/2/2016, art. 39, comma 3, in ZVN <i>permette accumulo temporaneo per tre mesi</i> DM 25/2/2016, art. 39, comma 4 <i>forma e dimensioni</i></p> <p>DGR 2495/2006, art. 7, comma 7 DGR 2439/2007, all A, par. "modifiche art. 7..." PDA 1150/2011, art.7, comma 3</p>	ZO/ZVN

inferiori a 2 ettari. L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente provvedimento.		
5. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.	PDA 1150/2011, art.7, comma 4	ZO/ZVN
6. Nel caso di: a) biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti; b) biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti; c) compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti; è consentito l'accumulo a piè di campo per un periodo non superiore a 30 giorni. Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura.		ZO/ZVN

Articolo 12 - Stoccaggio dei materiali non palabili

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque siano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).	DM 25/2/2016, art. 12, comma 1 DM 25/2/2016, art. 38, comma 3 DGR 2495/2006, art. 8, comma 1 PDA 1150/2011, art. 6, comma 1	ZO/ZVN
2. Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a $K10^{-7}$ cm/s.	DGR 2495/2006 art. 8, comma 1 PDA 1150/2011, art. 6 comma 1	ZO/ZVN
3. È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa presente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.	DGR 2495/2006, art. 8, comma 1 PDA 1150/2011, art. 6, comma 1	ZO/ZVN
4. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche	DM 25/2/2016, art. 12, comma 2 DGR 2495/2006, art. 14,	ZO/ZVN

non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.	comma 1	
5. Le dimensioni delle vasche di stoccaggio non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. All' Allegato 6a e all' Allegato 6b sono elencati i dati di riferimento relativi alle precipitazioni, per ciascun Comune del Veneto.	PDA 1150/2011, art. 6, comma 1 (DM 25/2/2016 art. 12, comma 2 è 10 cm, e lo era anche nel DM 7.4.2006)	ZO/ZVN
6. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna.	DM 25/2/2016, art. 12, comma 3	ZO/ZVN
7. Nel caso dei contenitori collocati in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con un manto di materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura. In caso di dismissione dei lagoni per l'introduzione di serbatoi flessibili isolati fuoriterra realizzati con materiali idonei, è raccomandato il mantenimento degli originali terrapieni o degli argini rilevati.	DM 25/2/2016, art. 12, comma 4 e 5; DGR 2495/2006, art. 8, comma 2 PDA 1150/2011, art. 6, comma 1	ZO/ZVN
8. E' vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuoriterra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.	PDA 1150/2011, articolo 6, nota 17	ZO/ZVN
9. È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentale. in particolare occorre prevedere: - la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un terrapieno di 30/50 cm; - realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante; - impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta; - recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica; - individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile; - periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice. Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.	DM 25/2/2016 art. 12, comma 5 INTRODUZIONE	ZO/ZVN
10. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni. Le medesime indicazioni valgono anche per i bovini da carne in Zona Ordinaria, secondo le indicazioni della tabella seguente.	DM 25/2/2016 articolo 38, comma 4 PDA 1150/2011, articolo 6 comma 3 DGR 2495/2006, art. 8, comma 5	ZO/ZVN

La capacità di stoccaggio deve essere pari a 180 giorni negli altri casi.		
11. In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del comma 10, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni. Ricadono, limitatamente alle Zone Vulnerabili, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.	DM 25/2/2016 articolo 38, comma 5 PDA 1150/2011, articolo 6 comma 4	ZO/ZVN
12. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui sia prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio, ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato, in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a: a) 60 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 10; b) 90 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 11. Nel caso in cui l'azienda sia tenuta ad adeguare il volume complessivo dello stoccaggio aziendale preesistente, la capacità dei contenitori aggiuntivi a) e b), pari a 60 o 90 giorni, va considerata indicativa. Deve infatti essere soddisfatto, in ogni caso, il raggiungimento della capacità complessiva minima prevista per lo stoccaggio aziendale, pari a 120 o 180 giorni. Peraltro, considerando che ciascuna vasca deve avere una capacità sufficiente a fornire, in conformità ai criteri individuati dal CBPA sui contenitori di stoccaggio, sufficienti garanzie di autodisinfezione del materiale, si può anche ammettere una dimensione dei nuovi contenitori aggiuntivi tale da poter permettere una sosta degli effluenti, senza ulteriore aggiunta di materiale fresco, per un periodo di almeno 40-50 giorni. Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo. Nel caso costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da preferire strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche. Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all' Allegato 4 . Nel caso in cui non sia tecnicamente coerente, ovvero economicamente sostenibile l'applicazione dei parametri della tabella del suddetto decreto ministeriale, possono essere impiegati parametri tecnici più opportuni, giustificati da una relazione tecnica da trasmettere al Comune competente, nonché alla Provincia in cui a sede l'allevamento. La relazione deve essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ed asseverata ai sensi della normativa vigente.	DM 25/2/2016, articolo 12, comma 6 DGR 2495/2006, art. 8, comma 4, 5, 6 PDA 1150/2011, articolo 6 comma 5	ZO/ZVN
13. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.	DM 25/2/2016, articolo 12, comma 7 PDA 1150/2011, articolo 6	ZO/ZVN
14. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.	DM 25/2/2016 art. 38, c. 6 DM 25/2/2016 art. 12, c. 10 (ZO) PDA 1150/2011, art. 6, c. 6 DGR 2495/2006, art. 8 c. 6	ZO/ZVN
15. I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi, e non a nuove ditte che effettuino l'attività di allevamento, a qualsiasi titolo, nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.	DM 25/2/2016 art. 38, c. 6 DM 25/2/2016 art. 12, c. 10 (ZO) DGR 2495/2006, art. 8 c. 6 DGR 2439/2007, precisazioni articolo 8 PDA 1150/2011, art. 6 c. 6	ZO/ZVN
16. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente provvedimento si applicano le	DM 25/2/2016 articolo 38, comma 7	ZO/ZVN

disposizioni di cui al successivo articolo 32.		
17. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 10 e 11 del presente articolo.	DM 25/2/2016, articolo 38 PDA 1150/2011, articolo 6 comma 7	ZO/ZVN
18. È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente “Direttive tecniche per l’individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico”. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente. Va imposto il vincolo di inedificabilità di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati nella Fascia fluviale A e nella Fascia fluviale B, come individuate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po e del PAI Delta Po e nelle aree fluviali P3 e P4 individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie nell’ambito della sopra richiamate fasce o aree fluviali, i Comuni applicano le limitazioni contenute nei Piani Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico e i Piani di Assetto Idrogeologico vigenti, e applicano, ove tale limitazioni sono state fissate il divieto di costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del DM 25 febbraio.	Dgr 2439/2007 par. “modifica art. 8” DM 25/2/2016 articolo 12, comma 11	ZO/ZVN
19. Si integra l’articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di stoccaggio.		

LIQUAMI E ASSIMILATI

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
Zone Non Vulnerabili (Zone Ordinarie)		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri	X	
allevamenti bovini da carne	X	
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone Vulnerabili		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri *	X	
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri		X
allevamenti bovini da carne		X
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini		
Zone Vulnerabili – Zone Ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni articolo 13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni articolo 13, comma 2	

Articolo 13 - Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Nei piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1.000 kg di azoto al campo, per gli stoccaggi del materiale palabile e, se del caso, dei liquami, devono essere rispettate almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le disposizioni sanitarie previste dal Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", articolo 233: "le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile". - le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché le ulteriori disposizioni di seguito riportate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti – stabili o temporanei – la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali; ▪ le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee. <p>Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del Regio Decreto n. 1265/1934).</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 11, comma 7 (vale per ZO e ZVN): regole introduzione PAF DGR 2495/2006 + DDR 134 del 21/04/2008 PDA 1150/2011, art. 4</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>2. Nelle Zone Ordinarie le disposizioni sopra richiamate per gli allevamenti di tipo familiare si applicano agli stoccaggi di tutti gli allevamenti che producono effluenti per una quantità di azoto minore o uguale a 3.000 kg annui, calcolati secondo i parametri dell'Allegato 4.</p>	<p>Regole per stoccaggi allevamenti in ZO < 3.000 kg di azoto (ex definizione allevamenti di piccole dimensioni DGR 2495/06)</p>	<p>ZO</p>
<p>3. L'azienda esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla presente disciplina, in particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla predisposizione del registro delle fertilizzazioni, laddove previsto. Inoltre, l'azienda esonerata è comunque soggetta a controllo a campione.</p>	<p><i>Si tratta di quanto già avviene attraverso i controlli sui Requisiti Minimi Fertilizzanti della PAC e tramite i controlli eseguiti da provincia e organi di vigilanza in ZO</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>

TITOLO V DIGESTATO

Articolo 14 - Produzione del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Ai fini di cui al presente provvedimento, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:</p> <p>a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;</p> <p>c) effluenti di allevamento;</p> <p>d) acque reflue;</p> <p>e) residui dell'attività agroalimentare;</p> <p>f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;</p> <p>g) sottoprodotti di origine animale;</p> <p>h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012. Allegato 7.</p>	<p>DM 25/2/2016 art. 22, comma 1</p> <p>a) paglia : non era presente una classificazione assimilabile a quella del nuovo DM 25/2/2016, però detto materiale era già previsto nella produzione di digestato come da par. 2, let. C) PDA 1150/2011 APPENDICE</p> <p>b) era già previsto nella produzione di digestato come da par. 2, let. C) PDA 1150/2011 APPENDICE</p> <p>c) era già previsto nella produzione di digestato come da par. 2, let. a), b) PDA 1150/2011 APPENDICE</p> <p>INTRODUZIONE: d) acque reflue: già disciplinate dal DM, ma prima non presenti nel digestato</p> <p>INTRODUZIONE: f) acque vegetazione frantoi : prima non regolamentate per i digestori (ma presenti.): manca anello di congiunzione "formale" perché risultano già dichiarate come conferite ai digestori.</p> <p>INTRODUZIONE: g) SOA: nuova matrice in ingresso</p> <p>INTRODUZIONE: h) Allegato 7</p>	ZO/ZVN
<p>2. Il digestato, così come definito dal presente provvedimento ai fini dell'utilizzazione agronomica, è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze individuate al comma 1, se destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente disciplina. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25/2/2016.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 22, comma 2; art. 24 (richiamato in toto)</p> <p>PDA 1150/2011 - Appendice assimilava il digestato a letami e liquami e non lo definiva come sottoprodotto.</p>	ZO/ZVN

Articolo 15 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto con l'aggiunta di:</p> <p>a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;</p>	<p>DM 25/2/2016, articolo 23, comma 1</p> <p>INTRODUZIONE: <i>Disposizione non compresa</i></p>	ZO/ZVN

b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	<i>nella vigente disciplina nitrati. In ogni caso gli usi agricoli di questi materiali non sono mai stati ammessi nel passato.</i>	
2. Poiché ne è vietata l'utilizzazione agronomica, il digestato di cui al comma 1 deve essere sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui, preferibilmente, l'incenerimento.	DM 25/2/2016, articolo 23, comma 2 INTRODUZIONE: <i>Disposizione non compresa nella vigente disciplina nitrati</i>	ZO/ZVN
3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	DM 25/2/2016, articolo 23, comma 3 INTRODUZIONE: <i>Disposizione non compresa nella vigente disciplina nitrati</i>	ZO/ZVN

Articolo 16 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente provvedimento è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali (così come già disciplinati dalla normativa regionale di autorizzazione dei digestori di potenza inferiore a 1 MWatt), tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 24;</p> <p>c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 23 del presente provvedimento. Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato;</p>	DM 25/2/2016, art. 24, comma 1	ZO/ZVN

d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al DM 25/02/2016 e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.		
--	--	--

VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Parametro	Valore	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	> 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	> 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	> 1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n=numero di campioni da esaminare

C=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

Articolo 17 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. I soggetti che producono o utilizzano digestato sono sempre tenuti a presentare all'Autorità competente la Comunicazione di cui all'articolo 24 del presente provvedimento, anche qualora sotto soglia per i contenuti di azoto zootecnico presente nel digestato. La Comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV del DM 25/2/2016, e all'articolo 24 del presente provvedimento, deve contenere anche i seguenti elementi:</p> <p>a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, specificando se si tratti di "digestato agroindustriale" o "digestato agrozootecnico" come definiti ai sensi del presente provvedimento;</p> <p>b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle individuate al comma 1 dell'articolo 14 "Produzione del digestato", specificando il soggetto fornitore;</p> <p>c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 29 del DM 25/2/2016, che disciplina l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, così come ripreso in toto dall'art. 21 del presente provvedimento.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 25, comma 1</p> <p>a): <i>In comunicazione finora il Veneto disciplinava solo l'agrozootecnico</i></p> <p>b): <i>per il digestato agro zootecnico si tratta di elementi già contenuti nel modello di comunicazione attualmente utilizzata</i></p> <p>INTRODUZIONE: c)</p>	ZO/ZVN
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:</p> <p>a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti;</p> <p>b) redazione del PUA, nei casi previsti dall'articolo 24;</p> <p>c) annotazione nel registro delle concimazioni, nei casi previsti dall'articolo 25, delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi. La corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o l'identificazione dei soggetti interessati alla cessione;</p> <p>d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sul documento recante: "Linee guida per</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 25, comma 2</p> <p>a): <i>il registro è già presente per il digestato agrozootecnico. Va definito per il digestato agroindustriale.</i></p> <p>b): <i>già adottato dal Veneto nel software per digestato agrozootecnico. Va introdotto per agroindustriale;</i></p> <p>c): <i>"la corrispondente..." era previsto da appendice PDA 1150.</i></p> <p>d): <i>da definire in ulteriore provvedimento secondo le disposizioni regionali vigenti.</i></p>	ZO/ZVN

l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009", ove applicabili, nonché delle disposizioni integrative regionali in materia di Sanità veterinaria, di igiene e sicurezza alimentare.

Articolo 18 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Nelle zone vulnerabili, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.	DM 25/2/2016, art. 26, comma 1; art. 28, comma 1; art. 31, comma 1 <i>Vale per digestato agroindustriale e agrozootecnico, accomunando i commi che nel DM 25/2/2016 sono distinti in tre articoli diversi</i>	ZVN
2. Nelle zone ordinarie, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno, così come disciplinato dall'art. 14 del DM 25/2/2016. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.	<i>Vale per digestato agroindustriale e agrozootecnico, accomunando i commi che nel DM 25/2/2016 sono distinti in tre articoli diversi</i>	ZO
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato e il valore minimo di efficienza è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato IX del DM 25/2/2016, così come declinate dall' Allegato 3 al presente provvedimento nel caso del digestato agrozootecnico. Per il digestato agroindustriale si rimanda all'articolo 21, comma 3. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio. Nella distribuzione del digestato deve essere rispettato il limite MAS per coltura.	DM 25/2/2016, art. 26, comma 2 DM 25/2/2016, art. 28, comma 2 DM 25/2/2016, art. 31, comma 3 ridotto del 20% : INTRODUZIONE da DM, <i>prima serviva giustificazione con relazione tecnica</i>	ZO/ZVN

Articolo 19 - Produzione del digestato agrozootecnico

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.	DM 25/2/2016, art. 27, comma 1	ZO/ZVN
2. I soggetti che producono digestato agrozootecnico trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 17.	DM 25/2/2016, art. 27, comma 2 DGR 2495/2006, art.2, comma 1, lett. e), punto 3 PDA 1150/2011, appendice punto 7)	ZO/ZVN
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono quelle definite nell'Allegato IX, parte A del Decreto Ministeriale 25/2/2016.	DM 25/2/2016, art. 27, comma 3	ZO/ZVN

VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Parametro	Valore	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	> 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	> 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	> 1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	< 140	mg/kg di sostanza secca

Cadmio totale	< 1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale*	< 100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	< 600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	< 230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	< 1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	< 0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 **

* per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni possono stabilire un limite più elevato

**n= numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

Articolo 20 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, relativamente ai criteri che qualificano il digestato come sottoprodotto, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali elencati nella definizione riportata all'articolo 2, lettera v):</p> <p>a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;</p> <p>b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;</p> <p>c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;</p> <p>d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente disciplina.</p>	DM 25/2/2016, art. 29, comma 1 INTRODUZIONE	ZO/ZVN
<p>2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del presente provvedimento ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	DM 25/2/2016, art. 29, comma 2 INTRODUZIONE	ZO/ZVN
<p>3. Gli impianti di trattamento, qualora trattino materiali e sostanze non conformi alla definizione di digestato agroindustriale e ai criteri definiti al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.</p>	DM 25/2/2016, art. 29, comma 3 INTRODUZIONE	ZO/ZVN

Articolo 21 - Produzione del digestato agroindustriale

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa</p>	DM 25/2/2016, art. 30, comma 1	ZO/ZVN

applicabile agli impianti produttivi di settore.	INTRODUZIONE	
2. I soggetti che producono digestato agroindustriale trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 17 .	DM 25/2/2016, art. 30, comma 2 INTRODUZIONE	ZO/ZVN
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte B al Decreto Ministeriale 25/2/2016. Il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del digestato agroindustriale, così come definite nell'Allegato IX, parte B, al DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/84, con oneri a carico del produttore stesso. La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni variazione autorizzata delle matrici in ingresso. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto almeno 10 giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi del digestato agroindustriale autorizzato e dimostrare l'uso di tali parametri relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo spandimento. Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV può richiedere al produttore l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc...	DM 25/2/2016, art. 30, comma 3 INTRODUZIONE	ZO/ZVN

Articolo 22 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, secondo quanto disciplinato nel presente provvedimento riguardo l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque, e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili (Vedi Allegato 5), e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.	DM 25/2/2016, art. 32, comma 1 INTRODUZIONE	ZO/ZVN
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 12 del presente provvedimento qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, all'art. 10 qualora abbia caratteristiche di palabilità.	DM 25/2/2016, art. 32, comma 2	ZO/ZVN
3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato non palabile devono rispettare le medesime prescrizioni già definite nell'articolo 12 del presente provvedimento. I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, nelle quali avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali, possono essere considerati utili ai fini del computo del volume di stoccaggio. Le caratteristiche delle vasche e dei contenitori di stoccaggio devono, in ogni caso, rispettare i criteri stabiliti dal presente dal presente provvedimento, nonché essere adeguatamente dimensionati in base ai volumi del materiale in uscita dall'impianto di trattamento, comunque nel rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento agronomico.	DM 25/2/2016, art. 32, comma 3 1150/2011 Appendice PDA : 5) Stoccaggi	ZO/ZVN

Articolo 23 - Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:</p> <p>a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;</p> <p>b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;</p> <p>c) "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;</p> <p>d) "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;</p> <p>e) "essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;</p> <p>f) "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.</p> <p>g) "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);</p> <p>h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;</p> <p>i) "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 33, comma 1</p> <p>DGR 2495/06, art. 18, c.5;</p> <p>DGR 2439/2007, DDR n. 104 del 31.3.2008</p> <p><i>Rapporto Ambientale VAS PDA 1150/2011 descriveva tutte queste tipologie</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>

TITOLO VI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 24 - Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle norme nazionali di attuazione, fatti salvi i casi di esonero di seguito specificati, l'utilizzazione agronomica disciplinata dal presente provvedimento, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione alla Provincia della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui ai successivi commi.	DM 25/2/2016, art. 4, comma 1 Dgr 2495, art. 18 PDA 1150/2011, art. 10, comma 1	ZO/ZVN
2. I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e alle disposizioni regionali di recepimento, la trasmissione è effettuata tramite il SUAP del comune in cui ha sede l'allevamento, che ne dà conoscenza anche agli altri comuni interessati dalle attività di spandimento agronomico, come indicato nello specifico quadro di comunicazione.	DM 25/2/2016 art. 4, comma 2 PDA 1150/2011, art. 10 (in parte) DGR 2495/2006, art. 18 comma 1; art. 17 (acque reflue) INTRODUZIONE: SUAP (disposizioni già attive) Dgr 1775/2013; DPR 59/2013	ZO/ZVN
3. Per le aziende ricadenti nelle Zone Vulnerabili, la Comunicazione deve essere presentata: a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016 b) con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; c) con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno e dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC. d) dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue. Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da liquami e materiali ad essi assimilati. Sono fatte salve le precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35 per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m ³ annui.	PDA 1150/2011, art.10, comma 1 INTRODUZIONE: <i>La comunicazione diventa unica (non più semplificata/completa) ed è sempre assimilata alla completa che, a differenza della semplificata presenta i seguenti quadri integrativi (informazioni aggiuntive):</i> - sistema rimozione effluenti - tipo di alimentazione e fonti di abbeveraggio - distanza degli stocaggi - modalità di spandimento - mezzi di spandimento <i>Inoltre è presente il quadro riguardante le modalità di trattamento di effluenti/biomasse</i> DM 25/2/2016, art. 4, comma 2 e 3, comma 6, lett. e); art. 5 comma 2, lett. a), comma 3;	ZVN
4. Per le aziende ricadenti nelle Zone Ordinarie, la Comunicazione deve essere presentata: a) dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto \geq 3.000 kg, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; b) con compilazione del PUA, per gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016; c) con compilazione del PUA, per le aziende soggette a IPPC (Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) secondo quanto previsto dall'allegato V Parte A del DM 25/2/2016;	DM 25/2/2016 art. 4, comma 4, lettera c) DM 25/2/2016, art. 5, comma 2 del lettere b) e c). lett. c) il DM 25/2/2016 parla di aziende autorizzate.	ZO

<p>d) dalle le piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.</p> <p>Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da liquami e materiali ad essi assimilati.</p> <p>Sono fatte salve le precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35, per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m³ annui.</p>	lett. d): DM 25/2/2016 art. 4, comma 6.	
<p>5. Qualora siano riscontrate particolari criticità ambientali la Giunta Regionale può definire i casi in cui non si applica l'esonero alla presentazione della comunicazione, sia per quanto concerne le Zone Vulnerabili che le Zone Ordinarie.</p>	DM 25/2/2016 art. 4, comma 6, ultima frase DGR 2495/2006, art. 23 comma 6 b) <i>Esempi: comunicazioni "sotto soglia" PSR Misura 10.1.4; Condizionalità Standard 2.2</i>	ZO/ZVN
<p>6. La comunicazione è presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.</p> <p>La comunicazione ha validità massima quinquennale, fermo restando l'obbligo dei soggetti di cui al comma 2 di segnalare tempestivamente alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all'applicazione. I rinnovi e le variazioni delle comunicazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione al SUAP.</p> <p>Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono comunque essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 3 PDA 1150/2011, art. 10, comma 2 INTRODUZIONE: AUA <i>(raccordo normativo)</i>	ZO/ZVN
<p>7. Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016.</p> <p>Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8, del DM 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-20202, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 3, ultima frase, art. 5, comma 5, art.42; DGR 2439/2007, allegato A, precisazioni all'articolo 18; PDA 1150/2011, art. 10, 11.	ZO/ZVN
<p>8. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	DM 25/2/2016, art. 5, comma 4 DGR 2495/2006, art. 18, comma 6 <i>PDA 1150/2011, art.10, comma 3</i>	ZO/ZVN
<p>9. Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 7 DGR 2495/2006, art.18, comma 5 PDA 1150, art. 10	ZO/ZVN
<p>10. Le Comunicazioni ed i PUA per le aziende i cui terreni ricadono nelle aree SIC e ZPS per gli habitat di Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (codice 6410 – prateria con Molinia su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (Molinion caeruleae), 6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile) e per gli habitat delle formazioni</p>	PDA 1150/2011, art. 10, comma 6, prescrizioni habitat VINCA <i>da parere VAS - PDA 1150/2011 - VAS 7 luglio</i>	ZO/ZVN

erbose mesofile (codice habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 6520 – Praterie montane da fieno) devono essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.	2011, n.39)	
11. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 6, parte A IV, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente: <ul style="list-style-type: none"> a) alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno); b) all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo; c) all'aggiunta di composti di azoto provenienti da liquami, letami e prodotti ad essi assimilati disciplinati dal presente provvedimento; d) all'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da fertilizzanti azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010; e) all'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da acque reflue; f) all'azoto da deposizione atmosferica. In ogni caso, l'applicazione di azoto ai terreni non può superare i limiti massimi della tabella 1 del MAS.	DM 25/2/2016, art. 5, comma 1 PDA 1150/2011, art. 10, comma 4 INTRODUZIONE: acque reflue (DM 25/2/2016, art. 5, comma 1) nella DGR 2495/06 per le acque reflue veniva disciplinato un uso irriguo stante l'esiguo tenore in nutrienti azotati	ZO/ZVN
12. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente conformemente alle disposizioni applicative regionali approvate.	PDA 1150/2011, art. 10, comma 5 DM 25/2/2016, all'articolo 5 comma 2 indica in 5 anni la durata massima del PUA	ZO/ZVN
13. Sono esonerate dalla compilazione del PUA le aziende che effettuano la cessione totale dell'effluente a ditte terze che ne fanno un utilizzo conforme alle normative vigenti.		ZO/ZVN
14. Si integra lo schema riassuntivo del procedimento di comunicazione previsto per le aziende:		ZO/ZVN

PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE		PUA	
	ZO	ZVN	ZO	ZVN
N < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	esonero	X	esonero	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	X	X	esonero	X
N ≥ 6.000 kg/anno	X	X	esonero	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	X	X
Acque reflue > 1.000 m ³	X	X	-	-
Acque reflue < 1.000 m ³	Dichiarazione di non rilevanza		-	-

Articolo 25 - Registrazione delle concimazioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli	PDA 1150/2011, art. 11 DDR 24/2/2012, n. 17 definisce 14,8 ha	ZVN

<p>elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento.</p> <p>Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni annualmente aggiornate nel Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati.</p> <p>Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.</p>		
<p>2. Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria.</p> <p>Sono esplicitati gli obblighi di tenuta del registro nella tabella riportata in calce al presente articolo.</p>	DM 25/2/2016, artt. 4, 5, 42, comma 7 DDR 24/2/2012, n. 17	ZO/ZVN
<p>3. Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016.</p> <p>Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8 e All. a.3) del DM 25/2/2016 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-20202, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.</p>	DM 25/2/2016 artt. 4, 5, 42, commi 6, 7 e 8 PDA 1150/2011, art. 11 DDR 24/2/2012 n. 17	ZO/ZVN

OBBLIGO COMPILAZIONE REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

Aziende con SAU \geq 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA (ZO e ZVN)	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA

Articolo 26 - Trasporto

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato o delle acque reflue deve avere a bordo del mezzo, per la mobilitazione al di fuori della viabilità aziendale, un documento (vedi allegato 8a e allegato 8b) contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; l'identificazione del mezzo di trasporto; gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; gli estremi della comunicazione di cui dell'articolo 24 redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale 	DM 25/2/2016, art. 6, comma 1 DGR 2495/2006, art.19, comma 1 PDA 1150/2011, art.12 DDR 33 del 13/2/2008	ZO/ZVN

trasportato.		
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.	DGR 2495/2006, art. 19, comma 2 PDA 1150/2011, art.12	ZO/ZVN
3. Nei casi individuati dall'allegato 8b , copia della Comunicazione inviata formalmente alla Provincia assolve all'obbligo di cui al comma 1 per il trasporto effettuato sulle superfici aziendali in conduzione o sulle superfici rese disponibili per gli spandimenti (in asservimento).	DDR 33 del 13/2/2008	ZO/ZVN
4. Per quanto disciplinato dal presente articolo, il trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale disposizione si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento medesimo.	DM 25/2/2016, art. 6, comma 4 INTRODUZIONE: <i>esplicitato anche il digestato</i>	ZO/ZVN
5. Il trasporto degli effluenti allevamento finalizzato alla gestione delle diverse fasi del loro trattamento, ivi compreso il trattamento di digestione anaerobica, e della successiva all'utilizzazione agronomica, effettuato conformemente alle indicazioni del presente provvedimento, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, parte IV.	DGR 2439/2007 <i>Precisazioni all'articolo 19 "Trasporto" dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006</i>	ZO/ZVN

TITOLO VII- CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 27 - Controlli nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate ai sensi della parte A I dell'allegato 7 del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale acquisisce le informazioni derivanti dal monitoraggio della rete delle acque superficiali e sotterranee annualmente condotto da ARPAV sulle stazioni di campionamento della rete di monitoraggio ufficiale del sistema WISE.	DM 25/2/2016, art. 42, commi 1 e 4 PDA 1150/2011, art. 13 comma 1	ZO/ZVN
2. La frequenza dei controlli garantisce l'acquisizione di dati ufficiali, finalizzati all'analisi dello stato e della tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine di valutare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma d'azione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive. Per questo motivo è redatto il Piano di Monitoraggio (verificato attraverso il documento di Report VAS). Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono quelle contenute nel Piano di Monitoraggio per le zone vulnerabili ai nitrati, presentato alla Direzione Commissioni Valutazioni e approvato contestualmente al presente provvedimento. Nella fase di attuazione del Programma, tuttavia, si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.	PDA 1150/2011, art. 13 comma 2	ZO/ZVN
3. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze rese disponibili da ARPA del Veneto riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, le Province organizzano ed effettuano, sia controlli amministrativi sul 10% delle Comunicazioni annualmente presentate con incrocio di dati, sia controlli in	DM 25/2/2016 art. 42, comma 2 DGR 2495/2006 <i>aveva controlli su rame e zinco</i> PDA 1150/2011, art.13	ZO/ZVN

<p>loco sul 4% delle imprese tenute all'applicazione della presente normativa, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto degli obblighi alla Comunicazione Nitrati.</p> <p>Nei controlli in loco sono incluse le analisi dei suoli, specie negli ambiti più intensamente coltivati, per evitare eccessi di azoto e fosforo. Il Servizio Osservatorio Suoli e Bonifiche di ARPAV, definisce, in collaborazione con la Giunta Regionale, il Piano di monitoraggio dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile.</p> <p>La Giunta Regionale può invitare le Provincie ad intensificare i controlli in loco su particolari ambiti fragili del territorio al fine di assicurare il corretto rispetto durante il corso dell'anno delle azioni prescrittive regolamentate dal presente provvedimento.</p>	<p>DGR 2495/2006, art. 30 DM 25/2/2016, art. 42 comma 5</p>	
<p>4. Annualmente, entro il 31 dicembre la Provincia effettua i sopralluoghi di cui al comma 3, sugli appezzamenti nei quali si effettua l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati disciplinati dal presente provvedimento, dandone riscontro alla Giunta Regionale sugli esiti dei controlli annuali effettuati, e sulle non conformità rilevate riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto del divieto di spandimento - capacità minima dei contenitori di stoccaggio degli effluenti - uso razionale dei fertilizzanti - limitazione dell'uso dell'azoto zootecnico (170 kg/ettaro) - rispetto delle distanze dai corpi idrici - distribuzione su suoli idromorfi, gelati, innevati, saturi di acqua <p>Gli esiti dei riscontri devono essere distinti fra ambiti provinciali designati vulnerabili ai nitrati e le restanti zone ordinarie.</p> <p>La Giunta Regionale si avvale altresì dei riscontri sui controlli annualmente svolti da AVEPA, ARPAV, Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi aventi funzioni di vigilanza ambientale al fine di popolare il quadro delle informazioni sui controlli trasmessi al Ministero per la Tutela dell'Ambiente del Territorio e del Mare nella relazione integrativa sul monitoraggio ex articolo 10 della Direttiva 91/676/CEE.</p> <p>La Giunta Regionale si impegna, con la collaborazione di ARPAV, alla stesura di un piano coordinato dei controlli tra tutti i soggetti competenti.</p>	<p>INTRODUZIONE: <i>Dettaglio controlli: risponde alla necessità rendicontazione quadriennale dovuta al MATTM e alla Commissione UE sull'applicazione della Direttiva Nitrati (relazione ex art.10).</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>5. Il controllo dei dati riportati nel registro delle concimazioni comprende la verifica del rispetto del MAS per coltura ed è di competenza dell'Organismo Pagatore regionale per quanto riguarda per i soli aspetti applicativi del regime di condizionalità e dello Sviluppo Rurale.</p> <p>Al controllo delle registrazioni sono competenti anche le Province con i criteri e le percentuali di verifica già individuate dal precedente comma 3. La verifica dei dati riportati nel registro di cui all'articolo 25, nel PUA, ovvero nelle diverse tipologie di comunicazione, è finalizzata all'accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; - del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA, nonché - della rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate; - della rispondenza delle biomasse dichiarate in comunicazione come digestato agrozootecnico o digestato agroindustriale; - dell'esclusione delle biomasse di cui è effettuato lo spandimento agronomico dalla definizione di rifiuto di cui alla part e IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 	<p>DM 25/2/2016, art. 42, commi 6, 7 e 8 PDA 1150/2011, art. 13 comma 4 DGR 2495/2006, art. 30 commi 4, 5 e 6 INTRODUZIONE: <i>chiarimento anche su Province competenti a controllo MAS</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>6. Ai fini dello svolgimento di verifiche o controlli sull'attività di spandimento agronomico degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati,</p>	<p>PDA 1150/2011, art. 10, comma 1, <i>da mantenere</i></p>	<p>ZO/ZVN</p>

le Province, i Comuni e le Autorità competenti nei controlli ambientali possono verificare le informazioni contenute nelle Comunicazioni relative al territorio amministrativo di competenza, mediante l'accesso al sistema informativo reso disponibile dalla Regione del Veneto per la gestione delle suddette Comunicazioni, previa richiesta delle necessarie credenziali alla Struttura regionale competente.	<i>perché stralciato dall'articolo "Comunicazione"</i>	
--	--	--

Articolo 28 - Sanzioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Per gli aspetti sanzionatori delle inadempienze concernenti le attività di utilizzazione agronomica disciplinati dal presente provvedimento è fatto riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 14 dell'articolo 137 – Sanzioni penali; - legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, articolo 65 quater – Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7. Lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni. 		ZO/ZVN
<p>2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente le province procedono, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 		ZO/ZVN

**TITOLO VIII- UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE
REFLUE**

Articolo 29 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) del presente provvedimento.	DM 25/2/2016 art.3 comma 1, let. m); art. 15, comma 1 Dgr 2495/06, art.11, comma 1	ZO/ZVN
2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue: a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.	DM 25/2/2016, art. 15, comma 2 DGR 2495/06, art.11, comma 2, lett. c) e d)	ZO/ZVN
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche: - pH superiore ad 8.0; - calcare totale non inferiore al 20 per mille; - buona aereazione; - soggiacenza superiore a 20 m; - tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue. Le superfici che danno riscontro in Veneto alle caratteristiche sopra riportate sono quelle indicate nell'Allegato 9a elaborato da ArpaV sulla base della carta pedologica. Siti diversi da quelli indicati in allegato potranno essere elegibili a spandimento a fini agronomici delle acque reflue del presente comma, solo se debitamente giustificati in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispetto albo professionale basata su riscontri oggettivi e su un numero significativo di analisi del terreno effettuate sugli appezzamenti interessanti. La relazione tecnica, previa acquisizione del parere di ARPAV Osservatorio Suolo e Bonifiche, deve essere avallata dalla Provincia al momento dell'istruttoria della Comunicazione di spandimento acque reflue.	DM 25/2/2016, art. 15, comma 3 INTRODUZIONE: DM 7.4.2006 e DGR 2495/06, art.11, comma 2, lettera e), <i>prima escludevano le aziende sopra i 100.000 litri.</i> INTRODUZIONE: <i>il DM 7/4/2006 non parlava di acque reflue "addizionate"</i> INTRODUZIONE: <i>relazione tecnica</i>	ZO/ZVN
4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m ³ (che corrispondono indicativamente apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg) annui, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m ³ per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa previste all'articolo 35.	DM 25/2/2016, art. 15, comma 5 INTRODUZIONE	ZO/ZVN

Articolo 30 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
-------	-----------	--------

1. Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 29, comma 3, riguardo alla garanzia di assenza di ruscellamento, alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami all'articolo 5 del presente provvedimento.	DM 25/2/2016 art. 16 DGR 2495/06, art. 12, comma 1 <i>limitava al 15% la pendenza</i>	ZO/ZVN
--	--	--------

Articolo 31- Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.	DM 25/2/2016 art. 17, comma 1 DGR 2495/06 art. 11, comma 2, lett. a), b), f).	ZO/ZVN
2. I trattamenti delle acque reflue sono effettuati con modalità conformi ai principi generali definiti nel presente provvedimento; in particolare, lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui all'articolo 12 dedicate allo stoccaggio dei materiali non palabili, nonché alle disposizioni del presente Titolo.	DM 25/2/2016 ,art. 17, comma 2 DGR 2495/06, art. 14.	ZO/ZVN
3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.	DM 25/2/2016 art. 17, comma 3; art 18, comma 3, prima parte DGR 2495/06, art. 13, comma 1.	ZO/Z V N
4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.	DM 25/2/2016, art. 17, comma 4 Dgr 2495/06, art. 13, comma 2.	ZO/ZVN

Articolo 32 - Stoccaggio delle acque reflue

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.	DM 25/2/2016, art. 18, comma 1 DGR 2495/06, art. 11.	ZO/ZVN
2. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.	DM 25/2/2016 art. 18, comma 3, seconda parte; DGR 2495/06, art. 14, comma 3	ZO/ZVN
3. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.	DM 25/2/2016, art. 18, comma 4 Dgr 2495/06, art. 14, comma 1	ZO/ZVN
4. La durata dello stoccaggio delle acque reflue non deve essere inferiore a 90 giorni, in relazione al fabbisogno idrico delle colture, alle condizioni agronomiche che consentono l'utilizzazione e irrigua delle acque reflue medesime. La dimensione dei contenitori di stoccaggio deve in ogni caso consentire di rispettare il periodo di divieto di spandimento stagionale.	DGR 2495/2006, art. 14, <i>imponiva stoccaggi fino a 180 gg in determinati contesti. Circa 50 in Veneto le comunicazioni che superano i 1.000 mc.</i>	ZO/ZVN

Articolo 33 - Esclusioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
1. Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue: a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo		ZO/ZVN

<p>produttivo;</p> <p>b) le acque di prima pioggia;</p> <p>c) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;</p> <p>d) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie;</p> <p>e) le acque reflue derivanti da aziende agroalimentari non rientranti nella definizione di "piccole aziende agroalimentari".</p> <p>Non sono inoltre idonei all'utilizzazione agronomica diretta il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno;</p>	<p><i>Questo è un SOA</i></p>	
--	-------------------------------	--

Articolo 34 - Dosi di applicazione

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 24, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 20, comma 1 DGR 2495/06, art. 16, comma 1</p>	<p>ZO/ZVN</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le acque reflue possono essere utilizzate nei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre in ZVN, e tra il 1° febbraio e il 30 novembre in ZO con colture in atto, fino ad un quantitativo massimo di 400 m³ per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 20, comma 2 DGR 2495/06, art. 16, comma 2</p>	<p>ZO/ZVN</p>

Articolo 35 – Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Il titolare delle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti è obbligato a trasmettere alla Provincia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 10 del presente provvedimento attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 29. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e non è soggetta a rinnovo, e va aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi.</p>	<p>DM 25/2/2016, art. 15, comma 5</p>	<p>ZO/ZVN</p>

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 36 - Formazione e informazione degli agricoltori**

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. La Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, individua ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, interventi di formazione e informazione sulle presenti norme e, in particolare, sul Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e sul CBPA, con l'obiettivo principale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo; - formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti; - mettere a punto un sistema di consulenza ambientale rivolto alle aziende. 	DM 25/2/2016 art. 35, comma 2	ZO/ZVN

Articolo 37 - Informazioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Le informazioni sullo stato di attuazione del Codice di Buona Pratica Agricola e del Programma d'Azione vengono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare dalla Giunta regionale secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.</p>	DM 25/02/2016, art. 44. PDA 1150/2011, art. 15. DGR 2495/06, art. 32.	ZO/ZVN

Articolo 38 - Ulteriori prescrizioni

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. In ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono essere previste misure più restrittive di quelle contenute nei Titoli II, III, IV e V.</p>	DM 25/02/2016 art. 1 comma 6	ZO/ZVN

Articolo 39 - Disposizioni finali e transitorie

TESTO	CONFRONTO	ZO/ZVN
<p>1. Dall'entrata in vigore del presente Programma d'azione, sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente deliberazione, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR 7.8.2006, n. 2495; - DGR 4.3.2008, n. 430, modificata con DGR 11.3.2008, n. 586; - DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – “Secondo Programma d'Azione Nitrati”; - DGR n. 893/2008; 		ZO/ZVN
<p>2. Gli atti e la documentazione amministrativa che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica restano validi fino alla loro scadenza, fatto salvo l'obbligo dell'eventuale aggiornamento in conformità alle disposizioni del presente provvedimento.</p>	DM 25/2/2016, art. 4, comma 9	ZO/ZVN
<p>3. La Giunta regionale definisce gli ulteriori criteri tecnici applicativi, la documentazione e la modulistica necessari alla presentazione delle comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti aziendali e all'adempimento di quanto previsto dalla presente disciplina, comprensiva del</p>		ZO/ZVN

“Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, sulla base delle norme tecniche generali stabilite dal decreto ministeriale 25/2/2016.		
4. “Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della delibera della Giunta regionale che ne approva i contenuti. Vengono fatte salve, altresì, le eventuali rettifiche, nonché le eventuali prescrizioni più restrittive dettate da situazioni ambientali cogenti o che possono essere disposte sulla base delle indicazioni della Commissione Europea, ai fini della definizione dei vincoli e dei criteri tecnici da applicare per il Veneto nella piena conformità agli indirizzi della direttiva 91/676/CEE.”.		ZO/ZVN

ALLEGATI DISCIPLINA EFFLUENTI**Allegato 1 – Trattamenti degli effluenti di allevamento (articolo 2, comma 1, lettera d)****1. TRATTAMENTI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

I dati indicati dalla seguente tabella 1 sono riferiti ai più comuni trattamenti che possono essere effettuati presso gli allevamenti.

Rispetto ai dati della tabella 3 dell'allegato I del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 si sono adottati i seguenti aggiustamenti:

- (1) Nella tabella ministeriale vengono indicati dei valori medi e massimi di perdite per volatilizzazione dell'azoto nei trattamenti. Considerato che le differenze sono limitate e di difficile determinazione da parte dell'allevatore e anche da parte dell'Ente pubblico, si è unificato il dato su quello massimo ritenuto applicabile alla tecnologia, in considerazione delle seguenti valutazioni:
 - a) per la separazione liquido/solido non si possono ritenere nulle le perdite di azoto per volatilizzazione;
 - b) per l'ossigenazione dei liquami il valore considerato è più che giustificabile per il trattamento discontinuo considerato (8 ore al giorno, con potenza installata di 20 W/m³ di vasca) e lo stesso può essere sostenuto per i trattamenti di nitro/denitrificazione;
 - c) nelle linee di trattamento 3a e 3b della successiva tabella 1, che prevedono l'ossigenazione dei liquami, si sono considerati identici parametri, dato che è il trattamento aerobico ad incidere maggiormente sul risultato finale.
- (2) Si è corretto il dato della tabella ministeriale di cui al trattamento 5 per il valore dell'efficienza massima (46% di perdite di azoto volatile) dato che non esiste motivazione per diversificarlo da quanto indicato per la linea di trattamento 3 (48% di perdite di azoto volatile).
- (3) Per la ripartizione percentuale dell'azoto al campo dopo trattamento, si è considerato un dato medio, rappresentativo della realtà.
- (4) La tabella per i suini è stata anche strutturata diversamente da quella ministeriale, per una più facile lettura, indicando sia il valore dell'azoto al netto delle perdite per volatilizzazione (in kg / anno t PV) (colonna 2), sia quello dopo trattamento presente nei liquami (colonna 4) che quello contenuto nella frazione solida separata (colonna 6).

Tabella 1 – Effetto sull'azoto dei trattamenti sui liquami suinicoli

TRATTAMENTO	Perdite di azoto volatile (%) (1)	Azoto totale al netto delle perdite per volatilizzazione (kg N / t PV anno) (2)	Azoto nella frazione liquida dopo il trattamento		Azoto nella frazione solida dopo il trattamento	
			(% del totale) (3)	(kg N / t PV anno) (4)	(% del totale) (5)	(kg N / t PV anno) (6)
SCROFFE CON SUINETTI FINO A 30 kg						
1. Stoccaggio (7)	28	101	100	101	0	0
2.a Separazione con vagli a bassa efficienza + stoccaggio	31	97	94	91	6	6
2.b Separazione con vagli ad alta efficienza + stoccaggio	31	97	87	84	13	13
3.a Separazione con vagli a bassa efficienza + ossigenazione + stoccaggio	48	73	92	67	8	6
3.b Separazione con vagli ad alta efficienza + ossigenazione + stoccaggio	48	73	92	67	8	6
4. Separazione con centrifuga, filtropressa, nastropressa + stoccaggio	38	87	70	61	30	26
5. Separazione con centrifuga, filtropressa, nastropressa + ossigenazione + stoccaggio	48	73	65	47	35	26
6. Separazione con centrifuga, filtropressa, nastropressa + nitro/denitrificazione + stoccaggio	77	32	30	10	70	22
SUINI IN ACCRESCIMENTO E INGRASSO						
1. Stoccaggio (7)	28	110	100	110	0	0
2.a Separazione con vagli a bassa efficienza + stoccaggio	31	105	94	99	6	6
2.b Separazione con vagli ad alta efficienza + stoccaggio	31	105	87	91	13	14
3.a Separazione con vagli a bassa efficienza + ossigenazione + stoccaggio	48	79	92	73	8	6
3.b Separazione con vagli ad alta efficienza + ossigenazione + stoccaggio	48	79	92	73	8	6
4. Separazione con centrifuga, filtropressa, nastropressa + stoccaggio	38	95	70	66	30	29
5. Separazione con centrifuga, filtropressa, nastropressa + ossigenazione + stoccaggio	48	79	65	51	35	28
6. Separazione con centrifuga, filtropressa, nastropressa+ nitro/denitrificazione+ stoccaggio	77	35	30	10	70	25

Note alla Tabella 1

- (1) La prima colonna quantifica l'azoto liberato in atmosfera nei "trattamenti" espresso in percentuale rispetto all'azoto "escreto" (140,3 kg/anno per tonnellata di Peso Vivo per le scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e 152,7 kg/anno per tonnellata di Peso Vivo per i suini in accrescimento e ingrasso).
- (2) Di conseguenza, le percentuali di perdite di azoto volatile indicate nella prima colonna non vanno riferite ai valori di azoto "al campo" riportati dalla tabella 2 dell'allegato I al DM 25 febbraio 2016.
- (3) Al solo stoccaggio, considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide, vengono attribuite perdite di azoto volatile complessive del 28% prevalentemente sotto forma ammoniacale.
- (4) Al processo di nitro-denitrificazione viene attribuito un valore di perdite di azoto per volatilizzazione, prevalentemente come azoto molecolare, pari al 77% dell'azoto escreto.
- (5) La seconda colonna definisce la quantità di azoto da considerare per i diversi trattamenti nel piano di utilizzazione agronomica come somma dell'azoto contenuto nella frazione solida e nella frazione liquida.
- (6) La terza colonna quantifica il valore percentuale dell'azoto al campo attribuibile alla frazione liquida con riferimento ai dati di colonna 2.
- (7) La quarta colonna quantifica il valore assoluto dell' azoto netto al campo presente nella frazione liquida.
- (8) La quinta colonna quantifica il valore percentuale dell'azoto al campo attribuibile alla frazione solida con riferimento ai dati di colonna 2 (la somma dei valori di colonna 3 e 5 è eguale a 100).
- (9) La sesta colonna quantifica il valore assoluto dell'azoto al campo presente nella frazione solida (la somma del valore di colonna 4 e 6 è eguale al dato di colonna 2).
- (10) Per la separazione vengono indicati due livelli di efficienza dei separatori: viene considerata una efficienza media di 7 kg/t PV per i vagli statici, rotanti o vibranti ed una efficienza di 13 kg/t PV per i separatori cilindrici rotanti e per i separatori a compressione elicoidale.
- (11) Le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che consente, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio, colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali, di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

Tabella 2 – Effetto sull'azoto dei trattamenti sui liquami dei bovini, ovini-caprini e conigli

Le tabelle riportano le indicazioni per i trattamenti di liquami diversi da quelli suinicoli, a cui si è aggiunta la tabella per bovini (compresi i bufalini), ovini-caprini e conigli, impostata sulle linee di trattamento previste da quella ministeriale attribuendo i dati dedotti dalla bibliografia scientifica in materia.

Per il calcolo dell'azoto al campo dopo trattamento (in kg N / anno t PV) si devono applicare le seguenti formule, facendo riferimento ai valori di tabella 2:

$$\text{AZOTO TOTALE AL CAMPO} = \text{Azoto escreto} - \left(\frac{\text{Colonna 1}}{100} \right) \times \text{Azoto escreto}$$

$$\text{AZOTO TOTALE AL CAMPO CON I LIQUAMI} = \left(\text{Azoto escreto} - \frac{\text{Colonna 1}}{100} \times \text{Azoto escreto} \right) \times \frac{\text{Colonna 2}}{100}$$

$$\text{AZOTO TOTALE AL CAMPO CON I SOLIDI SEPARATI} = \left(\text{Azoto escreto} - \frac{\text{Colonna 1}}{100} \times \text{Azoto escreto} \right) \times \frac{\text{Colonna 3}}{100}$$

TRATTAMENTO	Perdite di azoto volatile rispetto all'azoto escreto (%) (1)	Azoto dopo trattamento	
		frazione liquida (%) (2)	frazione solida (%) (3)
STOCCAGGIO	28	100	0
SEPARAZIONE CON VAGLI (4)	31	70-80	20-30
SEPARAZIONE CON CENTRIFUGA FILTROPRESSA, NASTROPRESSA	38	60-70	30-40
SEPARAZIONE CON VAGLI + OSSIGENAZIONE (5)	48	70-80	20-30
SEPARAZIONE CON CENTRIFUGA FILTROPRESSA, NASTROPRESSA + OSSIGENAZIONE (5)	48	60-70	30-40
SEPARAZIONE CON CENTRIFUGA FILTROPRESSA, NASTROPRESSA + NITRO/DENITRIFICAZIONE	77	75-85	25-30

Tabella 2

Note alla Tabella 2

(1) Perdite di azoto per volatilizzazione, da calcolare sul valore dell'azoto escreto. Quest'ultimo, per le diverse categorie di animali, risulta essere pari a:

CATEGORIA ANIMALE ALLEVATO	Azoto escreto * Kg / anno t PV
Vacche da latte in produzione	192
Vacche in asciutta e rimonta	167
Bovini ingrasso	117
Vitelli	93
Ovini – caprini	137
Conigli	199

* azoto escreto = azoto al campo / 0,72

- (2) Azoto nella frazione liquida in percentuale sull'azoto totale dopo trattamento.
 (3) Azoto nella frazione solida in percentuale sull'azoto totale dopo trattamento.
 (4) Valori medi riferiti ai separatori a cilindrici rotanti e a compressione elicoidale, dato che non sono utilizzabili quelli a bassa efficienza usati per i liquami suinicoli.
 (5) Per un trattamento di ossigenazione con una potenza installata di 20 W/m³ e con un funzionamento degli ossigenatori di almeno 8 ore al giorno.

Tabella 3 – Effetto del trattamento sul volume del liquame

Nella tabella seguente si riporta la quota percentuale in volume del liquame a valle del trattamento per i liquami dei suini e delle altre specie considerabili.

TRATTAMENTO	VOLUME DELLA FRAZIONE LIQUIDA (%) (1)	
	SUINI	BOVINI E ALTRE SPECIE
1. STOCCAGGIO	100	100
2.a SEPARAZIONE CON VAGLI A BASSA EFFICIENZA + STOCCAGGIO (2)	95	-
2.b SEPARAZIONE CON VAGLI AD ALTA EFFICIENZA + STOCCAGGIO	90	80
3.a SEPARAZIONE CON VAGLI A BASSA EFFICIENZA + OSSIGENAZIONE + STOCCAGGIO (2)	95	-
3.b SEPARAZIONE CON VAGLI AD ALTA EFFICIENZA + OSSIGENAZIONE + STOCCAGGIO	90	80
4. SEPARAZIONE CON CENTRIFUGA FILTROPRESSA, NASTROPRESSA + STOCCAGGIO	80	75
5. SEPARAZIONE CON CENTRIFUGA, FILTROPRESSA, NASTROPRESSA + OSSIGENAZIONE + STOCCAGGIO	80	75
6. SEPARAZIONE CON CENTRIFUGA, FILTROPRESSA, NASTROPRESSA + NITRO/DENITRIFICAZIONE + STOCCAGGIO	80	75

Note alla Tabella 3


- (1) Considerando 100 il volume del liquame affluente dalle stalle: il complemento a 100 è costituito dalla frazione liquida rimasta nei solidi separati.
 (2) Utilizzabili solo con i liquami suinicoli.

2. APPROFONDIMENTI SUI TRATTAMENTI

STOCCAGGIO

Le perdite di azoto per volatilizzazione sono considerate pari al 28% dell'azoto escretato dagli animali e questo viene considerato valore di riferimento per tutte le linee di trattamento considerate.


Per i suini, in particolare, si ha:



Per i liquami delle altre specie animali il valore dell'azoto escretato va calcolato partendo dall'azoto al campo (tabella 2 del decreto 25 febbraio 2016) dividendolo per 0,72.

SEPARAZIONE LIQUIDO/SOLIDO

Con la normativa in vigore nel caso di adozione del trattamento di separazione liquido/solido ai fini del PUA vengono considerati sia il liquame chiarificato, sia la frazione solida separata a meno che questa sia ceduta a terzi tal quale o dopo averla trasformata in compost.



Il contributo alla riduzione dell'azoto da gestire della separazione L/S va riferito a:

1. azoto perso per volatilizzazione
2. azoto che rimane nella frazione solida separata

Perdite di azoto per volatilizzazione

Nel processo di separazione si hanno limitate perdite di azoto per volatilizzazione, sotto forma di azoto ammoniacale, a seguito della movimentazione dei liquami e del loro trattamento meccanico nel separatore e successivamente dal cumulo della frazione separata.

Il valore di queste emissioni è definito dalla normativa nazionale in valore percentuale sull'azoto escreto ed è comprensivo delle perdite nella successiva fase di stoccaggio e con valori differenziati per le diverse tipologie di separatori liquido/solido.

	Perdite di azoto volatile
Vagli a bassa efficienza	31%
Vagli ad alta efficienza	31%
Centrifughe, nastro e filtropresse	38%

Azoto separato nella frazione solida

Per tutte le tipologie di separatori liquido/solido l'azoto che rimane nella frazione separata dipende oltre che dalla tipologia del separatore utilizzato, dalla qualità dei liquami affluenti al trattamento ed in particolare dal loro contenuto di solidi sospesi e dalla qualità dell'azoto presente. In caso di liquami freschi, infatti, una discreta frazione dell'azoto (30-40%) è presente nei solidi sospesi e può essere separata: con liquami rimossi dalle stalle dopo qualche decina di giorni, come avviene nelle porcilaie adottanti la tecnica della tracimazione o dello scarico periodico da vasche profonde sotto-grigliato, gran parte dell'azoto è presente in forma ammoniacale e la percentuale di azoto eliminabile con la frazione separata risulta, pertanto, di limitata entità.

In generale, poi, la presenza di azoto nella frazione separata è direttamente proporzionale all'umidità dei solidi separati: più basso è il loro contenuto in sostanza secca, più alto è il valore dell'azoto rimosso.

I valori indicati per queste attrezzature in ordine alla rimozione di solidi (ai fini del dimensionamento degli stoccaggi) e rimozione di azoto (ai fini del piano di utilizzazione agronomica) vanno considerati come valore di riferimento per i calcoli nel PUA.

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato 1, si fa riferimento dal DM 25 febbraio 2016.

Allegato 2a – Tabella MAS per coltura (articolo 2 – comma 1, lettera k)**TABELLA “MAS” PER COLTURA
Apporti massimi di azoto (MAS)**

Standard di valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa media indicata. La resa è espressa in granella all'umidità commerciale (gran), in sostanza secca (s.s.), in unità di prodotto commerciabile ad umidità variabile (tal quale).

Per il calcolo della conformità con i limiti massimi di apporto, l'efficienza di azoto apportato da concimi minerali è uguale ad 1.

L'efficienza di azoto apportato da effluenti zootecnici dipende dal tipo di effluente, dal tipo di suolo, dal quantitativo di azoto e dall'epoca di applicazione e deve rispettare i seguenti valori di efficienza minima: 60% per il digestato tal quale, le relative frazioni chiarificate, il liquame suino ed il liquame avicolo, 50% per liquame bovino, 40% per i letami e le frazioni separate palabili del digestato.

Gli apporti massimi di azoto della seguente tabella devono essere ridotti nei seguenti casi:

- coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno 3 anni: – 40 kg N/ha;
- coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno 3 anni: – 60 kg N/ha.

Gli apporti massimi di azoto riportati in tabella possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione, che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello delle rese di riferimento tabellare. In tal caso si applica per ogni tonnellata di resa superiore a quella di riferimento il fattore correttivo indicato.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota 6), in caso di doppi raccolti o più cicli colturali effettuati sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto è dato dalla somma degli apporti ammessi per le singole colture.

I limiti riportati in tabella potranno essere rivisti dalla Regione del Veneto, qualora valutato necessario e nell'ambito di un processo di condivisione con le Regioni limitrofe, se i dati statistici o i risultati di prove sperimentali e dimostrative avranno registrato rese medie superiori a quelle di riferimento nei tre anni antecedenti alla modifica. I limiti rivisti saranno comunicati al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione Europea.

Tabella: 1 Apporti massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa indicata.

COLTURA	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
	kg N/ha	t/ha		Kg N/t	
Colture Erbacee					-
Mais granella	280	13	granella	18	1
Mais granella (ambiti classificati non irrigui)	210	10,4	granella	18	1
Silomais	280	23	s.s.	10	1
Silomais (ambiti classificati non irrigui)	210	18,4	s.s.	10	1
Fumento tenero	180	6,5	granella	22	2
Fumento duro	190	6	granella	25	2
Orzo	150	6	granella	20	2
Avena	110	4,5	granella	20	2
Segale	120	4,5	granella	21	2
Triticale	150	6	granella	20	2
Riso	160	7	granella	18	
Sorgo da insilato	220	16	s.s	11	3
Sorgo granella	220	7,5	granella	23	
Erbaio invernale di loiessa	120	7	s.s	14	
Erbaio estivo di panico	110	7	s.s	13	
Prato avvicendato o permanente	300	13	s.s	18	4
Prato avvicendato di sole leguminose	170				5
Leguminose da granella (pisello, soia)	30				5
Colza	150	4	granella	30	
Girasole	120	3,5	granella	27	
Barbabietola da zucchero	160	60	t.q.	2	
Tabacco	200	4,4	t.q.	36	
Patate	190	48	t.q.	3,2	7
Pomodori	180	80	t.q.	1,8	7

Colture Arboree					-
Actinidia	150	25			
Albicocco	135	13			
Ciliegio	120	9			
Melo	120	35			
Nocciolo	100	2			
Noce	120	4			
Pero	120	30			
Pesco	175	25			
Susino	120	20			
Vite	70	9			
Vite alta produttività	100	18			
Pioppo	120	20			
Pioppo da biomassa	130	15			
Piccoli frutti	110				

Lampone unifero	80	15			
Lampone unifero fuori suolo monociclo	110	20			
Lampone rifiorente	115	20			
Mirtillo	115	30			
Mora	140	30			

COLTURA	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO	FATTORE CORRETTIVO	note
Colture Orticole				6
Aglio	170	9		
Asparago	210	7		
Basilico	110	20		
Bietola da coste	190	35		
Bietola rossa	90	40		
Bietola foglie	280	25		
Broccolo	180	20		
Cavolo cappuccio	250	27		
Carota	195	55		
Cavolfiore	225	35		
Cavolo verza	165	30		
Cece	80	3		
Cetriolo	225	25		
Cicoria	210	32		
Cipolla	160	35		
Cocomero	130	60		
Endivie	130	35		
Fagiolini da industria	70	9		
Fagiolini da mercato fresco	50	9		
Fagioli	70	4		
Finocchio	240	38		
Fragole	160	35		
Lattuga	130	30		
Mais dolce	170	16		
Melanzana	175	70		
Melone	140	35		
Ortaggi da foglia da taglio (lattughino, rucola, valer.)	40	15		8
Peperone	200	50		
Porro	126	35		
Prezzemolo	100	20		
Radicchio Chioggia	161	35		
Radicchio	190	20		
Ravanello	80	30		
Ravanello da seme	160	n.d.		
Scalogno	120	8		
Sedano	250	80		
Spinaci da industria	190	20		
Spinaci da mercato fresco	125	13		

COLTURA	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
Verza da industria	150	35			
Verza da seme	160	n.d.			
Zucca	210	40			
Zucchina da industria	190	50			
Zucchina da mercato fresco	190	50			


LEGENDA: s.s = sostanza secca; granella = all'umidità commerciale; t.q. = tal quale
NOTE

- L'azoto efficiente e la resa del 20% sono ridotti nei seguenti casi:
 - coltura asciutta (in aree senza sufficienti apporti idrici da falda ipodermica);
 - semina tardiva dopo erbaio invernale; il fattore correttivo non cambia.
- I valori sono validi sia per i cereali trebbiati, sia raccolti come erbaio dopo la maturazione latteocerosa.
- L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 45% nel caso in cui il sorgo segua un cereale vernino; resta invariato il fattore correttivo.
- L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 30% se il prato è in coltura asciutta (in aree con piovosità annuale inferiore a 1.000 mm). Il fattore correttivo non cambia.
- La fertilizzazione con azoto è consentita esclusivamente in presemina o in copertura immediatamente dopo la semina.
- Nel caso in cui più cicli di colture orticole si succedano sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto non può superare 340 kg/ha (450 kg/ha per colture forzate, sotto serra o tunnel).
- Classificate anche come colture orticole.
- Per singolo ciclo, fino ad un massimo di 8 cicli.

Allegato 2b– Cartografia regionale degli apporti idrici alle colture (articolo 2, comma 1, lettera k)**Regione del Veneto
Cartografia degli apporti idrici alle colture**

ex Allegato A DGR 1150/2011 pag. 25/26

-  Bacini irrigui
-  Scolo naturale con sostegni
-  Scolo meccanico
-  Scolo alternato
-  ZVN
-  Province
-  Comuni



Elaborazione compiuta dalle Direzioni Difesa Suolo, Agroambiente e U.C. SISPeC
sulla base del supporto fornito dai Consorzi di Bonifica del Veneto

Tabella 1b - DOSE ALTA > 125 kg/ha																					
Gruppo colturale MAS	Colture	epoca	modalità	Liquame avicolo e assimilati	Liquame suino e assimilati	Liquame bovino e assimilati	Liquame di altre specie e assimilati	Letami e assimilati	Digestato da liquami bovini soli o in miscela con altre biomasse	Digestato da liquami suini	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	Digestato da liquami, non in miscela con altre biomasse	Digestato da altri liquami, non in miscela con altre biomasse	Digestato da altri liquami in miscela con altre biomasse	Digestato da effluenti avicoli e frazioni chiarificate	Digestato da effluenti avicoli in miscela con altre biomasse	Frazioni chiarificate di digestati (esclusi avicoli)	Digestato da biomasse vegetali	Frazioni separate palabili		
Foraggere permanenti - prati avvicendati (seminativi)		primavera	pre-aratura sui residui pre-aratura su terreno nudo	75,00 75,00	65,00 65,00	55,00 55,00	40,00 40,00	65,00 65,00	60,00 60,00	60,00 60,00	65,00 65,00	65,00 65,00	65,00 65,00	65,00 65,00	75,00 75,00	65,00 65,00	65,00 65,00	55,00 55,00	55,00 55,00		
		estate - autunno	pre-aratura sui residui pre-aratura su terreno nudo	55,00 36,00	48,00 31,00	41,00 26,00	40,00 40,00	48,00 31,00	45,00 29,00	48,00 32,00	45,00 29,00	48,00 32,00	48,00 32,00	48,00 32,00	48,00 32,00	55,00 38,00	48,00 32,00	48,00 31,00	41,00 26,00	41,00 26,00	
	Arboree	colture arboree	primavera estate	dopo taglio e prima della ripresa vegetativa	75,00	65,00	55,00	40,00	65,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	60,00	75,00	65,00	65,00	55,00	55,00	
			autunno (dopo 15/10)	bassa	36,00	31,00	26,00	40,00	40,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	32,00	29,00	38,00	32,00	31,00	26,00	26,00
			pre impianto	bassa	36,00	31,00	26,00	40,00	40,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	32,00	29,00	38,00	32,00	31,00	26,00	26,00
			primavera	alta	75,00	65,00	55,00	40,00	65,00	60,00	65,00	60,00	65,00	65,00	65,00	60,00	75,00	65,00	65,00	55,00	55,00
			bassa	36,00	31,00	26,00	40,00	40,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	32,00	29,00	38,00	32,00	31,00	26,00	26,00	
			estate	media	55,00	48,00	41,00	40,00	48,00	45,00	48,00	45,00	48,00	48,00	48,00	45,00	55,00	48,00	48,00	41,00	41,00
			bassa	36,00	31,00	26,00	40,00	40,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	32,00	29,00	38,00	32,00	31,00	26,00	26,00	
			autunno (dopo 15/10)	bassa	36,00	31,00	26,00	40,00	40,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	32,00	29,00	38,00	32,00	31,00	26,00	26,00

Tabella 2b - DOSE BASSA < 125 kg/ha

Gruppo colturale MAS	Colture	epoca	modalità	Liquame avicolo e assimilati	Liquame suino e assimilati	Liquame bovino e assimilati	Liquame di altre specie e assimilati	Letami e assimilati	Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse	Digestato da liquami suini	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	Digestato da altri liquami, non in miscela con altre biomasse	Digestato da liquami in miscela con altre biomasse chiarificate	Digestato da effluenti avicoli e frazioni chiarificate	Digestato da effluenti avicoli in miscela con altre biomasse	Frazioni chiarificate di digestati (esclusi avicoli)	Digestato da biomasse vegetali	Frazioni separate palabili		
Foraggiere permanenti + prati avvicendati (seminativi)	prati di graminacee o misti: primo anno o in produzione	primavera	pre-aratura sui residui	82,00	71,00	60,00	71,00	40,00	63,00	75,00	69,00	74,75	86,00	75,00	75,00	75,00	63,00	63,00		
			pre-aratura su terreno nudo	82,00	71,00	60,00	71,00	40,00	63,00	75,00	69,00	74,75	86,00	75,00	75,00	75,00	63,00	63,00		
		estate - autunno	pre-aratura sui residui	60,00	52,00	44,00	52,00	40,00	47,00	40,00	47,00	55,00	52,00	63,00	55,00	55,00	55,00	47,00	47,00	
			pre-aratura su terreno nudo	38,00	33,00	28,00	33,00	40,00	30,00	40,00	30,00	36,00	33,00	36,80	44,00	37,00	36,00	36,00	30,00	30,00
	Arboree	colture arboree	primavera estate	dopo taglio e prima della ripresa vegetativa	82,00	71,00	60,00	71,00	40,00	63,00	75,00	69,00	74,75	86,00	75,00	75,00	75,00	63,00	63,00	
				autunno (dopo 15/10)	38,00	33,00	28,00	33,00	40,00	30,00	30,00	36,00	33,00	36,80	44,00	37,00	36,00	36,00	30,00	30,00
			pre impianto	in copertura su frutteto inerbito o con interrimento	38,00	33,00	28,00	33,00	40,00	30,00	40,00	30,00	36,00	33,00	36,80	44,00	37,00	36,00	30,00	30,00
				in copertura su frutteto lavorato senza interrimento	82,00	71,00	60,00	71,00	40,00	40,00	40,00	63,00	75,00	69,00	74,75	86,00	75,00	75,00	63,00	63,00
			estate	in copertura su frutteto inerbito o con interrimento	38,00	33,00	28,00	33,00	40,00	30,00	40,00	30,00	36,00	33,00	36,80	44,00	37,00	36,00	30,00	30,00
				in copertura su frutteto lavorato senza interrimento	60,00	52,00	44,00	52,00	40,00	47,00	40,00	47,00	55,00	52,00	55,20	63,00	55,00	55,00	47,00	47,00
autunno (dopo 15/10)	in copertura	38,00	33,00	28,00	33,00	40,00	30,00	40,00	30,00	36,00	33,00	36,80	44,00	37,00	36,00	30,00	30,00			

Allegato 4 – Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame (articolo 8, comma 6)

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (m ³ /capo/anno)	Produzione di letame (mc/capo/anno)		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(m ³ /capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
SUINI DA RIPRODUZIONE						
Scrofe con lattinzoli fino a 30 kg						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno lavaggio ad alta pressione	13,1	---	---	26,4	26,4	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	7,9	---	---	26,4	26,4	---
pavimento totalmente fessurato	6,7	---	---	26,4	26,4	---
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno (anche corsia esterna) lavaggio con cassone a ribaltamento)	13,1	---	---	26,4	26,4	---
pavimento pieno (anche corsia esterna) lavaggio ad alta pressione	9,9	---	---	26,4	26,4	---
pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	---	---	26,4	26,4	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	---	---	26,4	26,4	---
pavimento totalmente fessurato	6,7	---	---	26,4	26,4	---
In posta singola						
pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)	9,9	---	---	26,4	26,4	---
pavimento fessurato	6,7	---	---	26,4	26,4	---
In gruppo dinamico						
zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	---	---	26,4	26,4	---
zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4	3,1	4,3	26,4	15,8	10,6
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	26,4	---	---
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In zona parto in gabbie						
gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	13,1	---	---	26,4	26,4	---
gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con asportazione meccanica o	9,9	---	---	26,4	26,4	---
In zona parto su box						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	---	4	5,6	26,4	---	26,4
Scrofette (fino alla prima fecondazione) (p.v. medio 58 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	4,2	---	---	---	---	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	2,6	---	---	---	---	---
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	---	---	---	---	---
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	4,2	---	---	---	---	---
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,2	---	---	---	---	---
pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,2	---	---	---	---	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	2,6	---	---	---	---	---
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	---	---	---	---	---
Su lettiera						
lettiera limitata alla corsia di defecazione	0,3	1	1,5	---	---	---
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	---	1,3	1,8	---	---	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---
Lattonzoli (p.v. medio 18 kg)						
In box senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	---	---	---	---	---
pavimento parzialmente fessurato	0,8	---	---	---	---	---
pavimento interamente fessurato	0,7	---	---	---	---	---
In gabbie multiple sopraelevate						
rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1	---	---	---	---	---
asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo	0,7	---	---	---	---	---
In box						
su lettiera	---	0,4	0,6	---	---	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---
Verri (p.v. medio 250 kg)						
con lettiera	0,1	5,5	7,8	---	---	---
senza lettiera	9,3	---	---	---	---	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (m ³ /capo/anno)	Produzione di letame (mc/capo/anno)		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(m ³ /capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Scrofe con lattozoli fino a 5-6 kg						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno lavaggio ad alta pressione	13,1	---	---	17,2	17,2	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	7,9	---	---	17,2	17,2	---
pavimento totalmente fessurato	6,7	---	---	17,2	17,2	---
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno (anche corsia esterna) lavaggio con cassone a ribaltamento)	13,1	---	---	17,2	17,2	---
pavimento pieno (anche corsia esterna) lavaggio ad alta pressione	9,9	---	---	17,2	17,2	---
pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	---	---	17,2	17,2	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	---	---	17,2	17,2	---
pavimento totalmente fessurato	6,7	---	---	17,2	17,2	---
In posta singola						
pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)	9,9	---	---	17,2	17,2	---
pavimento fessurato	6,7	---	---	17,2	17,2	---
In gruppo dinamico						
zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	---	---	17,2	17,2	---
zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4	3,1	4,3	17,2	10,3	6,9
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	17,2	---	---
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In zona parto in gabbie						
gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	13,1	---	---	17,2	17,2	---
gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con asportazione meccanica o	9,9	---	---	17,2	17,2	---
In zona parto su box						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	---	4	5,6	17,2	---	17,2
Scrofette (fino alla prima fecondazione) (p.v. medio 58 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	4,2	---	---	---	---	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	2,6	---	---	---	---	---
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	---	---	---	---	---
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	4,2	---	---	---	---	---
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,2	---	---	---	---	---
pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,2	---	---	---	---	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	2,6	---	---	---	---	---
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	---	---	---	---	---
Su lettiera						
lettiera limitata alla corsia di defecazione	0,3	1	1,5	---	---	---
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	---	1,3	1,8	---	---	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---
Vetri (p.v. medio 250 kg)						
con lettiera	0,1	5,5	7,8	---	---	---
senza lettiera	9,3	---	---	---	---	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	---	---	---
SUINI DA INGRASSO						
Suino grasso da macelleria (31-110 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	5,1	---	---	9,8	9,8	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	3,1	---	---	9,8	9,8	---
pavimento totalmente fessurato	2,6	---	---	9,8	9,8	---
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	5,1	---	---	9,8	9,8	---
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,9	---	---	9,8	9,8	---
pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,9	---	---	9,8	9,8	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	3,1	---	---	9,8	9,8	---
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,6	---	---	9,8	9,8	---
Su lettiera						
lettiera limitata alla corsia di defecazione	0,4	1,3	1,8	9,8	---	9,8
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	---	1,5	2,2	9,8	---	9,8
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	9,8	---	---

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (m ³ /capo/anno)	Produzione di letame (mc/capo/anno)		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(m ³ /capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Suini grasso da salumificio (31-160 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	6,6	---	---	9,8	9,8	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	4	---	---	9,8	9,8	---
pavimento totalmente fessurato	3,3	---	---	9,8	9,8	---
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	6,6	---	---	9,8	9,8	---
pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	5	---	---	9,8	9,8	---
pavimento pieno e corsia esterna fessurata	5	---	---	9,8	9,8	---
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	4	---	---	9,8	9,8	---
pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	3,3	---	---	9,8	9,8	---
Su lettiera						
lettiera limitata alla corsia di defecazione	0,5	1,6	2,3	9,8	---	9,8
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	---	2	2,8	9,8	---	9,8
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	9,8	---	---
Lattanzoli senza scrofe (7-30 kg)						
In box senza corsia di defecazione esterna						
pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	---	---	2,08	2,08	---
pavimento parzialmente fessurato	0,8	---	---	2,08	2,08	---
pavimento interamente fessurato	0,7	---	---	2,08	2,08	---
In gabbie multiple sopraelevate						
rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1	---	---	2,08	2,08	---
asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo	0,7	---	---	2,08	2,08	---
In box						
su lettiera	---	0,4	0,6	2,08	---	2,08
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	2,08	---	---
BOVINI DA LATTE						
Vacche da latte in produzione (p.v. medio 600 kg)						
stabulazione fissa con paglia	5,4	15,6	20,9	83	23,5	59,5
stabulazione fissa senza paglia	19,8	---	---	83	83	---
stabulazione libera su lettiera permanente	8,8	13,2	27	83	37,3	45,7
stabulazione libera su cuccette senza paglia	19,8	---	---	83	83	---
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	12	9	11,4	83	51,1	31,9
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	7,8	13,2	15,8	83	31,9	51,1
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	5,4	15,6	18,4	83	23,5	59,5
stabulazione libera su lettiera inclinata	5,4	15,6	22,3	83	23,5	59,5
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	83	---	---
Vacche nutrici (p.v. medio 600 kg)						
stabulazione fissa con paglia	2,7	7,8	10,4	44	12,5	31,5
stabulazione fissa senza paglia	9,9	---	---	44	44	---
stabulazione libera su lettiera permanente	4,4	6,6	13,5	44	19,8	24,2
stabulazione libera su cuccette senza paglia	9,9	---	---	44	44	---
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	6	4,5	5,7	44	27,1	16,9
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	3,9	6,6	7,9	44	16,9	27,1
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	2,7	7,8	9,2	44	12,5	31,5
stabulazione libera su lettiera inclinata	2,7	7,8	11,1	44	12,5	31,5
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	44	---	---
Capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg)						
stabulazione fissa con lettiera	0,45	5,25	7,1	36	7,8	28,2
stabulazione libera su fessurato	7,8	---	---	36	36	---
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	3,9	4,8	8,2	36	18,3	17,7
stabulazione libera con cuccetta senza paglia	7,8	---	---	36	36	---
stabulazione libera con cuccetta con paglia (groppa a groppa)	4,8	3,3	4,2	36	22,2	13,8
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,7	5,4	6,5	36	13,8	22,2
stabulazione libera con paglia totale	0,45	6	7,2	36	5,1	30,9
stabulazione libera su lettiera inclinata	0,45	6	7,2	36	5,1	30,9
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	36	---	---

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (m ³ /capo/anno)	Produzione di letame (mc/capo/anno)		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(m ³ /capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Vitelli da svezzamento (0-6 mesi) (p.v. medio 100 kg)						
su lettiera	0,4	2,2	4,4	12	2	10
su fessurato	2,2	---	---	12	12	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	12	---	---
BOVINI DA CARNE						
Vitelloni (oltre 6 mesi) (p.v. medio 400 kg)						
stabulazione libera in box su pavimento fessurato	9,1	---	---	33,6	33,6	---
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,6	5,6	9,6	33,6	17,2	16,4
stabulazione libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1	6	7,2	33,6	4,8	28,8
stabulazione libera su lettiera inclinata	1	6	7,2	33,6	4,8	28,8
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	33,6	---	---
Vitelli a carne bianca (p.v. medio 130 kg)						
gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua a bassa pressione	11,8	---	---	8,6	8,6	---
gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua ad alta pressione	7,2	---	---	8,6	8,6	---
gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	3,5	---	---	8,6	8,6	---
su lettiera	5,2	3,4	6,6	8,6	1,5	7,1
Vitelli da svezzamento (0-6 mesi) (p.v. medio 100 kg)						
su lettiera	0,4	2,2	4,4	12	2	10
su fessurato	2,2	---	---	12	12	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	12	---	---
BUFALI						
Bufale da latte in produzione (p.v. medio 650 kg)						
stabulazione fissa con paglia	4,1	11,7	15,8	53,0	15,3	37,7
stabulazione fissa senza paglia	15,0	---	---	53,0	53,0	---
stabulazione libera su lettiera permanente	6,7	10,0	20,5	53,0	15,3	37,7
stabulazione libera su cuccette senza paglia	15,0	---	---	53,0	15,3	---
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	9,1	6,8	8,6	53,0	32,5	20,5
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	5,9	9,9	12,0	53,0	32,5	20,5
stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	4,1	11,7	14,0	53,0	15,3	37,7
stabulazione libera su lettiera inclinata	4,1	11,7	16,9	53,0	15,3	37,7
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	53,0	---	---
Rimonta bufale da latte (p.v. medio 300 kg)						
stabulazione fissa con lettiera	1,3	5,7	7,7	31,0	6,7	24,3
stabulazione libera su fessurato	6,6	---	---	31,0	31,0	---
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	3,4	4,1	7,1	31,0	15,7	15,3
stabulazione libera con cuccette senza paglia	6,7	---	---	31,0	31,0	---
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	4,1	2,8	3,6	31,0	19,1	11,9
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,3	4,6	5,6	31,0	19,1	11,9
stabulazione libera con paglia totale	1,0	6,7	7,9	31,0	4,4	26,6
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	31,0	---	---
Vitelli da svezzamento(0-6 mesi) (p.v. medio 100 kg)						
su lettiera	0,3	1,9	3,8	10,4	1,8	8,6
su fessurato	1,9	---	---	10,4	10,4	---
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	10,4	---	---
Bufali all'ingrasso (p.v. medio 400 kg)						
libera in box su pavimento fessurato	8,9	---	---	30,0	30,0	---
libera a cuccetta senza paglia	8,9	---	---	30,0	30,0	---
fissa con lettiera	1,7	7,6	10,3	30,0	4,4	25,6
libera con lettiera permanente solo in zona di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,5	5,5	9,5	30,0	15,4	14,6
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
libera su lettiera inclinata	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Pascolo – malga/alpeggio – allevamento semibrado	---	---	---	30,0	---	---
Vitelli bufalini a carne bianca (p.v. medio 130 kg)						
su pavimento fessurato	2,5	---	---	8,6	8,6	---

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (m ³ /capo/anno)	Produzione di letame (mc/capo/anno)		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(m ³ /capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
AVICOLI						
Ovaiole leggere in produzione (p.v. medio 1,8 kg)						
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	---	0,0171	0,0342	0,41	---	0,41
in batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	---	0,0126	0,0306	0,41	---	0,41
in batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0396	---	---	0,41	0,41	---
a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	---	0,0162	0,0324	0,41	---	0,41
Ovaiole pesanti in produzione (p.v. medio 2 kg)						
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	---	0,019	0,038	0,46	---	0,46
in batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	---	0,014	0,034	0,46	---	0,46
in batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,044	---	---	0,46	0,46	---
a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	---	0,018	0,036	0,46	---	0,46
Pollastre (numero di cicli/anno: 2,8) (p.v. medio 0,7 kg)						
in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	---	0,0066	0,0133	0,23	---	0,23
in batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0154	---	---	0,23	0,23	---
a terra	---	0,0098	0,0131	0,23	---	0,23
Polli da carne (numero di cicli/anno: 4,5) (p.v. medio 1 kg)						
a terra con uso di lettiera	---	0,0062	0,0095	0,25	---	0,25
Faraone (p.v. medio 0,8 kg)						
a terra con uso di lettiera	---	0,0064	0,0104	0,19	---	0,19
Tacchini (n° di cicli/anno: 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine) (p.v. medio 9 kg maschi; 4,5 kg femmine)						
maschio a terra con uso di lettiera	---	0,0405	0,0558	1,06	---	1,06
femmina a terra con uso di lettiera	---	0,0203	0,0279	0,53	---	0,53
CUNICOLI						
Conigli da ingrasso (p.v. medio 1,7 kg)						
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,034	---	---	0,24	0,24	---
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	---	---	0,022	0,24	---	0,24
Conigli riproduttori in allevamento a ciclo chiuso (p.v. riproduttore + ingrasso 16,6 kg)						
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,332	---	---	2,4	2,4	---
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	---	---	0,216	2,4	---	2,4
Fattrici con conigli fino allo svezzamento (p.v. medio 3,5 kg)						
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,07	---	---	0,5	0,5	---
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	---	---	0,046	0,5	---	0,5
OVICAPRINI						
Agnello (0 - 3 mesi) (p.v. 15 kg)						
stabulazione in recinti individuali o collettivi	0,11	0,23	0,37	1,49	0,66	0,83
su grigliato o fessurato	0,24	---	---	1,49	---	---
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	---	---	---	1,49	---	---
Agnellone (3 - 7 mesi) (p.v. 35 kg)						
stabulazione in recinti individuali o collettivi	0,25	0,53	0,85	3,47	1,54	1,93
su grigliato o fessurato	0,56	---	---	3,47	3,47	---
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	---	---	---	3,47	---	---
Pecore o capre (p.v. 50 kg)						
stabulazione in recinti individuali o collettivi	0,35	0,75	1,22	4,95	2,2	2,75
su grigliato o fessurato	0,8	---	---	4,95	4,95	---
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	---	---	---	4,95	---	---
EQUINI						
Puledri da ingrasso (p.v. 170 kg)						
stabulazione in recinti individuali o collettivi	0,85	2,55	4,15	11,7	3,55	8,15
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	---	---	---	11,7	---	---
Stalloni o fattrici (p.v. 550 kg)						
stabulazione in recinti individuali o collettivi	2,75	8,25	13,42	38	11,56	26,44
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	---	---	---	38	---	---

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (m ³ /capo/anno)	Produzione di letame (mc/capo/anno)		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(m ³ /capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
ALTRE SPECIE						
AVICOLI						
Anatre (qualsiasi tipo di stabulazione)						
Fagiani (qualsiasi tipo di stabulazione)						
Oche (qualsiasi tipo di stabulazione)						
Quaglie (qualsiasi tipo di stabulazione)						
Struzzi (qualsiasi tipo di stabulazione)						
LAGOMORFI						
Lepri (qualsiasi tipo di stabulazione)						
MUSTELIDI						
Visoni (qualsiasi tipo di stabulazione)						
CANIDI						
Cani (qualsiasi tipo di stabulazione)						

Allegato 5 – Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo (articolo 10, comma 4)

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo		
Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	Letame
2	Platea	Lettiere esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	Lettiere esauste degli allevamenti avicoli
2.5	Platea	Deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione
1.5	Platea	Frazioni palabili risultanti da trattamento termico o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	Fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1.5	Platea	Letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali
3.5 e oltre	Platea	Materiali palabili, risultanti da processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%; per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali senza limiti di altezza
0.60	Zona a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino
0.15	Zona a lettiera permanente di avicunicoli	Lettiera di avicunicoli
0.30	Zona a lettiera permanente	Altre specie

Calcolo della superficie della platea

La tabella riporta i valori indicativi dei parametri per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea.

Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse, nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico (sola essiccazione) e/o meccanico di liquami e digestati.

L'adozione della concimaia coperta va in ogni caso preferita.

Per il dimensionamento della concimaia l'azienda altresì può adottare coefficienti diversi da quelli indicati in tabella, motivando la scelta con una relazione tecnico-agronomica contenente almeno i seguenti elementi informativi:

- a. Descrizione aziendale (sintetica), riportante il dettaglio delle strutture di allevamento e di stoccaggio esistenti.
- b. Ubicazione aziendale:
 - contesto fisico (orografico, idrografico, geologico, pedoclimatico, acclività);
 - contesto urbanistico, in relazione agli strumenti di programmazione territoriale adottati dal Comune;
- c. vincoli urbanistici e paesaggistici;
- d. vincoli normativi, con particolare riferimento alla regolamentazione igienico-sanitaria locale;

- e. tipologia del materiale palabile e descrizione degli eventuali trattamenti effettuati sull'effluente escreto;
- f. gestione dei materiali palabili: quantità prodotte, acquistate e vendute;
- g. strutture edilizie aziendali (con ubicazione delle platee):
 - caratteristiche della copertura delle platee;
 - eventuale presenza di sistemi e/o attrezzature per la deodorizzazione (es. biofiltri, scrubber, impiegati nei processi di compostaggio);
 - sistemi di intercettazione delle acque piovane, delle acque di sgrondo della massa del materiale palabile e dei lavaggi delle platee;
 - sistemi di pre-trattamento dei letami;
- h. strutture edilizie non aziendali abitative o residenziali limitrofe.

Allegato 6a – Precipitazioni annuali dei Comuni del Veneto (articolo 12, comma 5)

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Agordo	1396	1300	1818	1800	2409	2400
Alano di P.	1296	1200	1607	1600	1956	1900
Alleghe	1152	1100	1493	1400	1827	1800
Arsie`	1283	1200	1555	1500	1985	1900
Auronzo di Cad.	1109	1100	1375	1300	1542	1500
BELLUNO	1397	1300	1731	1700	2095	2000
Borca di Cad.	1104	1100	1409	1400	1725	1700
Calalzo di Cad.	1082	1000	1331	1300	1615	1600
Canale d'Ag.	1335	1300	1666	1600	1955	1900
Castellavazzo	1300	1300	1672	1600	1983	1900
Cencenighe Ag.	1317	1300	1667	1600	2219	2200
Cesiomaggiore	1535	1500	1893	1800	2378	2300
Chies d' A.	1505	1500	1770	1700	2290	2200
Cibiana di Cad.	1208	1200	1500	1400	1942	1900
Colle S. L.	1081	1000	1319	1300	1619	1600
Comelico Superiore	1100	1100	1362	1300	1557	1500
Cortina d'A.	1117	1100	1435	1400	1656	1600
Danta	1043	1000	1274	1200	1483	1400
Domegge di Cad.	1117	1100	1328	1300	1675	1600
Falcade	1228	1200	1516	1500	1692	1600
Farra d' A.	1579	1500	1946	1900	2420	2400
Feltre	1429	1400	1751	1700	2213	2200
Fonzaso	1302	1300	1565	1500	2044	2000
Forno di Zoldo	1299	1200	1639	1600	2186	2100
Gosaldo	1587	1500	1985	1900	2476	2400
La Valle Ag.	1401	1400	1808	1800	2374	2300
Lamon	1286	1200	1562	1500	1997	1900
Lentiai	1480	1400	1860	1800	2259	2200
Limana	1468	1400	1833	1800	2216	2200
Livinallongo C.L.	1096	1000	1311	1300	1611	1600
Longarone	1337	1300	1708	1700	2079	2000
Lorenzago di C.	1122	1100	1332	1300	1665	1600
Lozzo di C.	1102	1100	1334	1300	1569	1500
Mel	1521	1500	1934	1900	2322	2300
Ospitale di Cad.	1261	1200	1582	1500	1973	1900
Pedavena	1367	1300	1646	1600	2145	2100
Perarolo di C.	1207	1200	1478	1400	1862	1800
Pieve d' A.	1376	1300	1673	1600	2027	2000
Pieve di C.	1142	1100	1379	1300	1742	1700
Ponte n. Alpi	1363	1300	1693	1600	2014	2000
Puos d' A.	1458	1400	1778	1700	2169	2100
Quero	1340	1300	1652	1600	2043	2000
Rivamonte Ag.	1510	1500	1929	1900	2489	2400
Rocca Pietore	1156	1100	1450	1400	1685	1600
S. Giustina B.	1559	1500	1936	1900	2411	2400
S. Nicolò di Com.	1027	1000	1327	1300	1510	1500
S. Pietro di Cad.	1046	1000	1375	1300	1561	1500
S. Stefano di Cad.	1076	1000	1354	1300	1587	1500

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
S. Tomaso Ag.	1216	1200	1549	1500	1947	1900
S. Vito di Cad.	1064	1000	1354	1300	1640	1600
San Gregorio n. A.	1583	1500	1959	1900	2457	2400
Sappada	1089	1000	1383	1300	1624	1600
Sedico	1466	1400	1839	1800	2312	2300
Selva di Cad.	1090	1000	1377	1300	1678	1600
Seren del G.	1307	1300	1594	1500	2013	2000
Sospirolo	1564	1500	1945	1900	2449	2400
Soverzene	1347	1300	1668	1600	1989	1900
Sovramonte	1334	1300	1611	1600	2089	2000
Taibon Ag.	1395	1300	1779	1700	2270	2200
Tambre d' A.	1693	1600	2041	2000	2619	2600
Trichiana	1520	1500	1926	1900	2324	2300
Vallada Ag.	1255	1200	1588	1500	1951	1900
Valle di Cad.	1156	1100	1425	1400	1807	1800
Vas	1396	1300	1743	1700	2114	2100
Vigo di Cad.	1116	1100	1341	1300	1635	1600
Vodo di Cad.	1147	1100	1447	1400	1824	1800
Voltago Ag.	1521	1500	1931	1900	2451	2400
Zoldo Alto	1243	1200	1648	1600	2059	2000
Zoppe`	1208	1200	1533	1500	1994	1900

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Abano T.	869	800	1158	1100	1216	1200
Agna	755	700	1011	1000	1042	1000
Albignasego	843	800	1128	1100	1165	1100
Anguillara	742	700	1017	1000	1048	1000
Arqua` Petr.	813	800	1142	1100	1193	1100
Arre	768	700	1038	1000	1067	1000
Arzergrande	789	700	1022	1000	1058	1000
Bagnoli di Sopra	753	700	1032	1000	1062	1000
Baone	793	700	1101	1100	1162	1100
Barbona	687	600	1000	900	1033	1000
Battaglia T.	832	800	1162	1100	1204	1200
Boara Pisani	718	700	1017	1000	1049	1000
Borgoricco	903	900	1178	1100	1274	1200
Bovolenta	794	700	1058	1000	1086	1000
Brugine	800	700	1052	1000	1082	1000
Cadoneghe	876	800	1159	1100	1210	1200
Campo S. M.	937	900	1208	1200	1264	1200
Campodarsego	893	800	1185	1100	1245	1200
Campodoro	939	900	1184	1100	1240	1200
Camposampiero	926	900	1199	1100	1313	1300
Candiana	772	700	1028	1000	1057	1000
Carceri	736	700	1029	1000	1083	1000
Carmignano di B.	1069	1000	1334	1300	1505	1500
Cartura	800	800	1097	1000	1127	1100

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Casale di S.	730	700	1001	1000	1056	1000
Casalserugo	814	800	1091	1000	1119	1100
Castelbaldo	712	700	976	900	1027	1000
Cervarese S. C.	917	900	1152	1100	1260	1200
Cinto E.	831	800	1129	1100	1206	1200
Cittadella	1082	1000	1350	1300	1603	1600
Codevigo	791	700	1024	1000	1071	1000
Conselve	775	700	1067	1000	1096	1000
Correzzola	776	700	1012	1000	1046	1000
Curtarolo	922	900	1198	1100	1247	1200
Due Carrare	825	800	1136	1100	1172	1100
Este	760	700	1058	1000	1116	1100
Fontaniva	1032	1000	1298	1200	1442	1400
Galliera V.	1068	1000	1345	1300	1614	1600
Galzignano T.	842	800	1177	1100	1230	1200
Gazzo	1001	1000	1269	1200	1315	1300
Grantorto	1001	1000	1263	1200	1322	1300
Granze	716	700	1029	1000	1066	1000
Legnaro	824	800	1083	1000	1113	1100
Limena	903	900	1176	1100	1225	1200
Loreggia	948	900	1218	1200	1357	1300
Lozzo A.	812	800	1080	1000	1168	1100
Masera` di P.	824	800	1115	1100	1148	1100
Masi	708	700	980	900	1026	1000
Massanzago	906	900	1167	1100	1288	1200
Megliadino S. F.	750	700	1015	1000	1081	1000
Megliadino S. V.	726	700	1002	1000	1055	1000
Merlara	720	700	989	900	1042	1000
Mestrino	923	900	1159	1100	1240	1200
Monselice	774	700	1095	1000	1135	1100
Montagnana	755	700	1025	1000	1089	1000
Montegrotto T.	854	800	1167	1100	1218	1200
Noventa Pad.	851	800	1114	1100	1168	1100
Ospedaletto E.	756	700	1029	1000	1100	1000
PADOVA	864	800	1139	1100	1185	1100
Pernumia	802	800	1125	1100	1162	1100
Piacenza d'A.	710	700	994	900	1039	1000
Piazzola sul B.	946	900	1207	1200	1240	1200
Piombino Dese	948	900	1204	1200	1364	1300
Piove di S.	801	800	1039	1000	1081	1000
Polverara	813	800	1077	1000	1104	1100
Ponso	733	700	1015	1000	1071	1000
Ponte S. N.	834	800	1103	1100	1134	1100
Pontelongo	783	700	1022	1000	1053	1000
Pozzonovo	743	700	1048	1000	1081	1000
Rovolon	906	900	1158	1100	1262	1200
Rubano	898	800	1160	1100	1221	1200
S. Angelo di P.S.	820	800	1068	1000	1109	1100
S. Elena	739	700	1051	1000	1095	1000
S. Giorgio d. P.	915	900	1199	1100	1269	1200

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
S. Giorgio in B.	963	900	1230	1200	1295	1200
S. Giustina in C.	943	900	1219	1200	1327	1300
S. Margherita d'A.	736	700	1011	1000	1071	1000
S. Martino di L.	1013	1000	1288	1200	1489	1400
S. Pietro in Gu`	1059	1000	1333	1300	1463	1400
S. Pietro V.	784	700	1096	1000	1129	1100
S. Urbano	702	700	1004	1000	1043	1000
Saccolongo	906	900	1156	1100	1242	1200
Saletto	755	700	1015	1000	1090	1000
Saonara	835	800	1090	1000	1134	1100
Selvazzano D.	890	800	1157	1100	1224	1200
Solesino	734	700	1047	1000	1085	1000
Stanghella	723	700	1033	1000	1067	1000
Teolo	896	800	1167	1100	1261	1200
Terrassa P.	784	700	1059	1000	1087	1000
Tombolo	1013	1000	1290	1200	1463	1400
Torreglia	878	800	1178	1100	1254	1200
Trebaseleghe	928	900	1180	1100	1331	1300
Tribano	758	700	1058	1000	1090	1000
Urbana	735	700	1005	1000	1064	1000
Veggiano	925	900	1148	1100	1250	1200
Vescovana	696	600	1009	1000	1043	1000
Vighizzolo d'E.	717	700	1012	1000	1059	1000
Vigodarzere	896	800	1181	1100	1229	1200
Vigonza	864	800	1133	1100	1197	1100
Villa del Conte	961	900	1235	1200	1345	1300
Villa E.	723	700	1031	1000	1074	1000
Villafranca P.	918	900	1174	1100	1229	1200
Villanova di C.	882	800	1157	1100	1238	1200
Vo	869	800	1142	1100	1239	1200

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Adria	737	700	974	900	1000	1000
Ariano nel Pol.	715	700	919	900	969	900
Arqua` Pol.	676	600	949	900	981	900
Badia Pol.	698	600	967	900	1009	1000
Bagnolo di Po	685	600	912	900	964	900
Bergantino	709	700	937	900	994	900
Bosaro	683	600	944	900	977	900
Calto	697	600	907	900	961	900
Canaro	661	600	889	800	931	900
Canda	686	600	947	900	985	900
Castelguglielmo	679	600	930	900	969	900
Castelmassa	706	700	920	900	974	900
Castelnovo B.	710	700	933	900	989	900
Ceneselli	701	700	922	900	976	900
Ceregnano	733	700	981	900	1012	1000
Corbola	721	700	942	900	973	900
Costa di R.	673	600	968	900	997	900
Crespino	709	700	954	900	987	900
Ficarolo	683	600	891	800	946	900
Fiesso Umbertiano	666	600	897	800	941	900
Frassinelle Pol.	666	600	918	900	953	900
Fratta Polesine	669	600	946	900	974	900
Gaiba	679	600	887	800	943	900
Gavello	731	700	972	900	1001	1000
Giacciano con B.	700	700	945	900	994	900
Guarda Veneta	687	600	938	900	972	900
Lendinara	683	600	973	900	1003	1000
Loreo	726	700	955	900	979	900
Lusia	683	600	989	900	1021	1000
Melara	706	700	940	900	998	900
Occhiobello	660	600	873	800	922	900
Papozze	723	700	953	900	982	900
Pettorazza G.	749	700	994	900	1024	1000
Pincara	667	600	919	900	955	900
Polesella	671	600	920	900	956	900
Pontecchio Pol.	695	600	954	900	987	900
Porto Tolle	728	700	922	900	1003	1000
Porto Viro	720	700	932	900	977	900
Rosolina	736	700	978	900	1014	1000
ROVIGO	701	700	986	900	1017	1000
S. Bellino	673	600	950	900	976	900
S. Martino di V.	743	700	1005	1000	1037	1000
Salara	690	600	904	900	958	900
Stienta	675	600	891	800	944	900
Taglio di Po	719	700	919	900	977	900
Trecenta	693	600	924	900	974	900
Villadose	744	700	995	900	1027	1000
Villamarzana	669	600	945	900	975	900
Villanova del G.	674	600	976	900	1004	1000
Villanova M.	723	700	961	900	989	900

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Altivole	1053	1000	1380	1300	1539	1500
Arcade	1070	1000	1336	1300	1526	1500
Asolo	1109	1100	1454	1400	1638	1600
Borso del G.	1219	1200	1513	1500	1840	1800
Breda di P.	956	900	1213	1200	1260	1200
Caerano S. M.	1095	1000	1437	1400	1555	1500
Cappella M.	1402	1400	1762	1700	2095	2000
Carbonera	953	900	1188	1100	1292	1200
Casale sul Sile	891	800	1146	1100	1281	1200
Casier	911	900	1152	1100	1296	1200
Castelcuoco	1183	1100	1513	1500	1759	1700
Castelfranco V.	1002	1000	1272	1200	1476	1400
Castello di G.	1061	1000	1338	1300	1602	1600
Cavaso del T.	1240	1200	1562	1500	1846	1800
Cessalto	931	900	1180	1100	1250	1200
Chiarano	932	900	1213	1200	1269	1200
Cimadolmo	1047	1000	1377	1300	1474	1400
Cison di Valm.	1454	1400	1884	1800	2165	2100
Codogne`	1110	1100	1436	1400	1541	1500
Colle Umberto	1306	1300	1644	1600	1919	1900
Conegliano	1203	1200	1508	1500	1751	1700
Cordignano	1322	1300	1660	1600	1925	1900
Cornuda	1201	1200	1545	1500	1721	1700
Crespano del G.	1211	1200	1517	1500	1825	1800
Crocetta del M.	1206	1200	1560	1500	1677	1600
Farra di S.	1362	1300	1825	1800	1925	1900
Follina	1453	1400	1896	1800	2149	2100
Fontanelle	1036	1000	1370	1300	1431	1400
Fonte	1134	1100	1458	1400	1698	1600
Fregona	1537	1500	1920	1900	2356	2300
Gaiarine	1100	1100	1407	1400	1473	1400
Giavera del M.	1123	1100	1420	1400	1555	1500
Godega di S. U.	1193	1100	1516	1500	1685	1600
Gorgo al M.	969	900	1282	1200	1335	1300
Istrana	982	900	1233	1200	1394	1300
Loria	1109	1100	1387	1300	1693	1600
Mansue`	1015	1000	1335	1300	1385	1300
Mareno di P.	1123	1100	1463	1400	1626	1600
Maser	1119	1100	1474	1400	1617	1600
Maserada sul P.	1004	1000	1285	1200	1369	1300
Meduna di L.	1015	1000	1303	1300	1384	1300
Miane	1430	1400	1878	1800	2085	2000
Mogliano V.	881	800	1124	1100	1271	1200
Monastier di T.	904	900	1181	1100	1270	1200
Monfumo	1190	1100	1529	1500	1746	1700
Montebelluna	1089	1000	1404	1400	1516	1500
Morgano	951	900	1193	1100	1361	1300
Moriago d. B.	1281	1200	1685	1600	1785	1700
Motta di Liv.	968	900	1249	1200	1323	1300

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Nervesa della B.	1148	1100	1466	1400	1611	1600
Oderzo	960	900	1291	1200	1335	1300
Ormelle	996	900	1322	1300	1377	1300
Orsago	1208	1200	1528	1500	1691	1600
Paderno del G.	1229	1200	1536	1500	1852	1800
Paese	987	900	1226	1200	1390	1300
Pederobba	1265	1200	1598	1500	1847	1800
Pieve di Sol.	1325	1300	1738	1700	1897	1800
Ponte di Piave	942	900	1245	1200	1292	1200
Ponzano V.	1002	1000	1233	1200	1413	1400
Portobuffole`	1049	1000	1360	1300	1413	1400
Possagno	1238	1200	1550	1500	1861	1800
Povegliano	1044	1000	1289	1200	1472	1400
Preganziol	908	900	1143	1100	1303	1300
Quinto di T.	943	900	1177	1100	1346	1300
Refrontolo	1304	1300	1682	1600	1889	1800
Resana	967	900	1231	1200	1403	1400
Revine Lago	1462	1400	1865	1800	2200	2200
Riese Pio X	1057	1000	1356	1300	1578	1500
Roncade	885	800	1161	1100	1277	1200
S. Biagio di C.	927	900	1194	1100	1265	1200
S. Fior	1213	1200	1535	1500	1750	1700
S. Lucia di P.	1119	1100	1433	1400	1617	1600
S. Pietro di F.	1253	1200	1591	1500	1819	1800
S. Polo di P.	1045	1000	1390	1300	1472	1400
S. Vendemiano	1166	1100	1482	1400	1680	1600
S. Zenone d. E.	1149	1100	1452	1400	1737	1700
Salgareda	920	900	1191	1100	1246	1200
Sarmede	1449	1400	1813	1800	2180	2100
Segusino	1369	1300	1717	1700	2046	2000
Sernaglia d. B.	1265	1200	1664	1600	1767	1700
Silea	907	900	1162	1100	1288	1200
Spresiano	1056	1000	1337	1300	1504	1500
Susegana	1172	1100	1499	1400	1671	1600
Tarzo	1398	1300	1794	1700	2074	2000
Trevignano	1038	1000	1310	1300	1442	1400
TREVISO	943	900	1173	1100	1330	1300
Valdobbiadene	1368	1300	1745	1700	2001	2000
Vazzola	1094	1000	1448	1400	1562	1500
Vedelago	1001	1000	1272	1200	1440	1400
Vidor	1301	1300	1685	1600	1843	1800
Villorba	998	900	1226	1200	1408	1400
Vittorio Veneto	1437	1400	1809	1800	2162	2100
Volpago del M.	1117	1100	1416	1400	1518	1500
Zenson di P.	910	900	1183	1100	1251	1200
Zero Branco	923	900	1159	1100	1328	1300

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Annone V.	983	900	1239	1200	1347	1300
Campagna Lupia	808	800	1042	1000	1115	1100
Campolongo M.	813	800	1050	1000	1103	1100
Camponogara	825	800	1055	1000	1132	1100
Caorle	857	800	1096	1000	1153	1100
Cavallino	805	800	1096	1000	1157	1100
Cavarzere	751	700	995	900	1026	1000
Ceggia	912	900	1151	1100	1218	1200
Chioggia	783	700	1042	1000	1097	1000
Cinto Caom.	1056	1000	1301	1300	1413	1400
Cona	765	700	1008	1000	1040	1000
Concordia Sagittaria	939	900	1168	1100	1252	1200
Dolo	839	800	1067	1000	1164	1100
Eraclea	841	800	1118	1100	1158	1100
Fiesso d'Art.	845	800	1087	1000	1167	1100
Fossalta di Piave	894	800	1153	1100	1226	1200
Fossalta di Port.	1014	1000	1227	1200	1274	1200
Fosso`	828	800	1067	1000	1131	1100
Gruario	1062	1000	1295	1200	1392	1300
Jesolo	820	800	1103	1100	1147	1100
Marcon	861	800	1121	1100	1246	1200
Martellago	879	800	1114	1100	1263	1200
Meolo	877	800	1150	1100	1245	1200
Mira	828	800	1058	1000	1163	1100
Mirano	864	800	1101	1100	1220	1200
Musile di P.	865	800	1128	1100	1201	1200
Noale	901	900	1149	1100	1287	1200
Noventa di P.	907	900	1149	1100	1211	1200
Pianiga	859	800	1109	1100	1197	1100
Portogruaro	977	900	1201	1200	1282	1200
Pramaggiore	1027	1000	1281	1200	1396	1300
Quarto d'Altino	857	800	1129	1100	1237	1200
S. Dona di P.	878	800	1123	1100	1180	1100
S. Maria di S.	879	800	1135	1100	1239	1200
S. Michele al T.	913	900	1124	1100	1182	1100
S. Stino di L.	918	900	1164	1100	1251	1200
Salzano	884	800	1122	1100	1264	1200
Scorze`	904	900	1142	1100	1302	1300
Spinea	859	800	1090	1000	1222	1200
Stra`	841	800	1084	1000	1158	1100
Teglio V.	1049	1000	1271	1200	1341	1300
Torre di Mosto	895	800	1147	1100	1216	1200
VENEZIA	828	800	1089	1000	1184	1100
Vigonovo	836	800	1084	1000	1143	1100

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Agugliaro	841	800	1108	1100	1197	1100
Albettone	876	800	1147	1100	1236	1200
Alonte	832	800	1109	1100	1203	1200
Altavilla Vic.	1055	1000	1357	1300	1491	1400
Altissimo	1460	1400	1853	1800	2168	2100
Arcugnano	1016	1000	1289	1200	1397	1300
Arsiero	1563	1500	1988	1900	2358	2300
Arzignano	1076	1000	1430	1400	1620	1600
Asiago	1353	1300	1644	1600	1978	1900
Asigliano V.	793	700	1064	1000	1145	1100
Barbarano Vic.	914	900	1193	1100	1275	1200
Bassano del G.	1247	1200	1506	1500	1873	1800
Bolzano Vic.	1072	1000	1363	1300	1499	1400
Breganze	1202	1200	1460	1400	1825	1800
Brendola	1022	1000	1308	1300	1424	1400
Bressanvido	1106	1100	1376	1300	1596	1500
Brogliano	1231	1200	1628	1600	1912	1900
Caldogno	1100	1100	1409	1400	1646	1600
Caltrano	1392	1300	1696	1600	2078	2000
Calvene	1379	1300	1659	1600	2039	2000
Camisano Vic.	969	900	1221	1200	1270	1200
Campiglia dei B.	836	800	1105	1100	1191	1100
Campolongo sul B.	1293	1200	1560	1500	1917	1900
Carre`	1361	1300	1667	1600	2074	2000
Cartigliano	1200	1200	1444	1400	1816	1800
Cassola	1183	1100	1444	1400	1812	1800
Castegnero	947	900	1183	1100	1292	1200
Castelgomberto	1116	1100	1504	1500	1758	1700
Chiampo	1169	1100	1510	1500	1709	1700
Chiuppano	1377	1300	1683	1600	2085	2000
Cismon del G.	1275	1200	1555	1500	1937	1900
Cogollo del C.	1431	1400	1779	1700	2147	2100
Conco	1352	1300	1605	1600	1970	1900
Cornedo Vic.	1302	1300	1662	1600	1984	1900
Costabissara	1089	1000	1418	1400	1636	1600
Creazzo	1062	1000	1387	1300	1550	1500
Crespadoro	1638	1600	2066	2000	2312	2300
Dueville	1107	1100	1397	1300	1634	1600
Enego	1299	1200	1573	1500	1958	1900
Fara Vic.	1287	1200	1544	1500	1940	1900
Foza	1317	1300	1589	1500	1957	1900
Gallio	1341	1300	1618	1600	1970	1900
Gambellara	960	900	1245	1200	1378	1300
Gambugliano	1096	1000	1454	1400	1686	1600
Grancona	939	900	1218	1200	1319	1300
Grisignano di Z.	952	900	1177	1100	1263	1200
Grumolo d. A.	983	900	1223	1200	1304	1300
Isola Vic.	1141	1100	1475	1400	1758	1700
Laghi	1695	1600	2161	2100	2571	2500
Lastebasse	1538	1500	1942	1900	2259	2200

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Longare	979	900	1220	1200	1324	1300
Lonigo	842	800	1121	1100	1227	1200
Lugo di Vic.	1358	1300	1629	1600	2015	2000
Lusiana	1382	1300	1639	1600	2008	2000
Malo	1246	1200	1567	1500	1921	1900
Marano Vic.	1304	1300	1616	1600	2011	2000
Marostica	1286	1200	1532	1500	1910	1900
Mason Vic.	1220	1200	1469	1400	1840	1800
Molvena	1276	1200	1522	1500	1910	1900
Monte di Malo	1380	1300	1719	1700	2098	2000
Montebello Vic.	983	900	1277	1200	1409	1400
Montecchio Magg.	1050	1000	1390	1300	1559	1500
Montecchio Prec.	1154	1100	1430	1400	1750	1700
Montegalda	952	900	1158	1100	1276	1200
Montegaldella	937	900	1148	1100	1271	1200
Monteviale	1074	1000	1410	1400	1600	1500
Monticello C. O.	1081	1000	1377	1300	1544	1500
Montorso Vic.	1031	1000	1347	1300	1504	1500
Mossano	927	900	1195	1100	1283	1200
Mussolente	1169	1100	1455	1400	1777	1700
Nanto	939	900	1193	1100	1291	1200
Nogarole Vic.	1213	1200	1587	1500	1829	1800
Nove	1209	1200	1454	1400	1821	1800
Noventa Vic.	792	700	1048	1000	1135	1100
Orgiano	825	800	1100	1000	1186	1100
Pedemonte	1475	1400	1848	1800	2146	2100
Pianezze	1253	1200	1498	1400	1877	1800
Piovene R.	1433	1400	1773	1700	2197	2100
Poiana M.	790	700	1053	1000	1134	1100
Posina	1749	1700	2186	2100	2697	2600
Pove del G.	1243	1200	1524	1500	1872	1800
Pozzoleone	1136	1100	1393	1300	1673	1600
Quinto Vic.	1041	1000	1329	1300	1401	1400
Recoaro T.	1993	1900	2489	2400	2905	2900
Roana	1377	1300	1687	1600	2004	2000
Romano d'E.	1207	1200	1487	1400	1829	1800
Rosa`	1189	1100	1428	1400	1826	1800
Rossano V.	1142	1100	1396	1300	1761	1700
Rotzo	1394	1300	1723	1700	2018	2000
S. Germano dei B.	878	800	1157	1100	1247	1200
S. Nazario	1286	1200	1561	1500	1925	1900
S. Pietro M.	1328	1300	1700	1700	1950	1900
S. Vito di L.	1449	1400	1786	1700	2219	2200
Salcedo	1339	1300	1589	1500	1978	1900
Sandrigo	1132	1100	1403	1400	1672	1600
Santorso	1490	1400	1849	1800	2304	2300
Sarcedo	1225	1200	1497	1400	1872	1800
Sarego	922	900	1203	1200	1314	1300
Schiavon	1168	1100	1422	1400	1743	1700
Schio	1585	1500	1960	1900	2454	2400


PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Solagna	1262	1200	1541	1500	1891	1800
Sossano	848	800	1123	1100	1206	1200
Sovizzo	1064	1000	1413	1400	1595	1500
Tezze sul B.	1157	1100	1403	1400	1754	1700
Thiene	1222	1200	1510	1500	1878	1800
Tonezza del C.	1476	1400	1859	1800	2179	2100
Torrebelvicino	1768	1700	2168	2100	2732	2700
Torri di Q.	1013	1000	1280	1200	1358	1300
Trissino	1122	1100	1532	1500	1772	1700
Valdagno	1611	1600	1977	1900	2411	2400
Valdastico	1424	1400	1774	1700	2069	2000
Valli del P.	1871	1800	2314	2300	2897	2800
Valstagna	1316	1300	1584	1500	1950	1900
Velo d'Astico	1563	1500	1978	1900	2427	2400
VICENZA	1051	1000	1346	1300	1476	1400
Villaga	898	800	1179	1100	1261	1200
Villaverla	1133	1100	1428	1400	1727	1700
Zane`	1346	1300	1657	1600	2067	2000
Zermeghedo	1007	1000	1311	1300	1453	1400
Zovencedo	971	900	1248	1200	1345	1300
Zugliano	1301	1300	1583	1500	1979	1900

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Affi	915	900	1072	1000	1177	1100
Albaredo d'A.	746	700	1020	1000	1109	1100
Angiari	725	700	990	900	1071	1000
Arcole	786	700	1071	1000	1161	1100
Badia Calavena	1256	1200	1587	1500	1680	1600
Bardolino	901	900	1070	1000	1164	1100
Belfiore	805	800	1051	1000	1146	1100
Bevilacqua	734	700	1003	1000	1068	1000
Bonavigo	729	700	999	900	1084	1000
Boschi Sant'Anna	730	700	998	900	1065	1000
Bosco Chiesanuova	1512	1500	1911	1900	2050	2000
Bovolone	762	700	1012	1000	1081	1000
Brentino B.	1255	1200	1526	1500	1656	1600
Brenzzone	1200	1200	1448	1400	1569	1500
Bussolengo	815	800	997	900	1028	1000
Buttapietra	785	700	981	900	1001	1000
Caldiero	841	800	1056	1000	1161	1100
Caprino Ver.	1056	1000	1246	1200	1350	1300
Casaleone	716	700	967	900	1033	1000
Castagnaro	707	700	952	900	1005	1000
Castel d'A.	782	700	975	900	1001	1000
Castelnuovo del G.	835	800	1039	1000	1069	1000
Cavaion Ver.	871	800	1025	1000	1128	1100
Cazzano di T.	1005	1000	1243	1200	1387	1300
Cerea	723	700	977	900	1049	1000
Cerro Ver.	1119	1100	1384	1300	1499	1400
Cologna Veneta	775	700	1051	1000	1133	1100
Colognola ai C.	875	800	1087	1000	1209	1200
Concamarise	736	700	997	900	1068	1000
Costermano	983	900	1158	1100	1260	1200
Dolce`	1132	1100	1360	1300	1479	1400
Erbe`	719	700	976	900	1014	1000
Erbezzo	1425	1400	1785	1700	1928	1900
Ferrara di M. B.	1260	1200	1531	1500	1659	1600
Fumane	1010	1000	1205	1200	1339	1300
Garda	952	900	1126	1100	1225	1200
Gazzo Ver.	706	700	961	900	1018	1000
Grezzana	1011	1000	1243	1200	1350	1300
Illasi	945	900	1155	1100	1295	1200
Isola della Scala	752	700	992	900	1032	1000
Isola Rizza	748	700	1006	1000	1089	1000
Lavagno	876	800	1070	1000	1179	1100
Lazise	855	800	1039	1000	1101	1100
Legnago	719	700	975	900	1042	1000
Malcesine	1387	1300	1711	1700	1866	1800
Marano di Valp.	949	900	1139	1100	1306	1300
Mezzane di S.	955	900	1165	1100	1275	1200
Minerbe	739	700	1011	1000	1088	1000
Montecchia di C.	1014	1000	1277	1200	1424	1400
Monteforte d'A.	920	900	1184	1100	1309	1300

PRECIPITAZIONI ANNUALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA (periodo 1992-2005)						
COMUNE	Prec. media		90° Percentile		Prec. Massima	
	millimetri	classe	millimetri	classe	millimetri	classe
Mozzecane	760	700	975	900	1023	1000
Negrar	923	900	1120	1100	1256	1200
Nogara	717	700	984	900	1040	1000
Nogarole R.	743	700	969	900	1010	1000
Oppeano	771	700	1004	1000	1064	1000
Palu`	776	700	1010	1000	1079	1000
Pastrengo	839	800	1010	1000	1073	1000
Pescantina	823	800	995	900	1035	1000
Peschiera del G.	837	800	1036	1000	1081	1000
Povegliano Ver.	771	700	976	900	1020	1000
Pressana	759	700	1033	1000	1108	1100
Rivoli Ver.	939	900	1099	1000	1200	1100
Ronca`	1035	1000	1323	1300	1478	1400
Ronco all'A.	764	700	1023	1000	1110	1100
Roverchiara	732	700	999	900	1088	1000
Rovere` Ver.	1319	1300	1656	1600	1764	1700
Roveredo di Gua`	772	700	1042	1000	1113	1100
S. Ambrogio di V.	885	800	1047	1000	1137	1100
S. Anna d'A.	1241	1200	1526	1500	1669	1600
S. Bonifacio	837	800	1109	1100	1213	1200
S. Giovanni Il.	1129	1100	1421	1400	1581	1500
S. Giovanni Lup.	798	700	989	900	1022	1000
S. Martino B.A.	840	800	1032	1000	1112	1100
S. Mauro di S.	1167	1100	1457	1400	1548	1500
S. Pietro di M.	737	700	999	900	1081	1000
S. Pietro in C.	833	800	1004	1000	1061	1000
S. Zeno di M.	1108	1100	1319	1300	1429	1400
Salizzole	747	700	1009	1000	1074	1000
Sanguinetto	723	700	982	900	1049	1000
Selva di P.	1595	1500	2026	2000	2163	2100
Soave	910	900	1153	1100	1279	1200
Sommacampagna	798	700	994	900	1038	1000
Sona	814	800	1014	1000	1042	1000
Sorga`	703	700	969	900	1011	1000
Terrazzo	721	700	983	900	1043	1000
Torri del B.	1020	1000	1212	1200	1313	1300
Tregnago	1101	1100	1366	1300	1485	1400
Trevezuolo	734	700	972	900	1008	1000
Valeggio sul M.	789	700	999	900	1045	1000
Velo Ver.	1399	1300	1767	1700	1867	1800
VERONA	837	800	1024	1000	1075	1000
Veronella	760	700	1039	1000	1126	1100
Vestenanova	1295	1200	1653	1600	1814	1800
Vigasio	766	700	975	900	1007	1000
Villa Bartolomea	714	700	961	900	1020	1000
Villafranca di V.	782	700	984	900	1035	1000
Zevio	797	700	1012	1000	1079	1000
Zimella	788	700	1069	1000	1162	1100

Allegato 6b – Carta delle precipitazioni annuali dei Comuni del Veneto (articolo 12, comma 5)

**PRECIPITAZIONI ANNUALI
90° percentile (periodo 1992 – 2005)**



Allegato 8a – Documento di trasporto (articolo 26, comma 1)



REGIONE DEL VENETO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO
EFFLUENTI ZOOTECCNICI – DIGESTATO – ACQUE REFLUE**

Numero

**ESTREMI COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA oppure ESTREMI AUTORIZZAZIONE AIA – IPPC
(esclusi i casi di esonero)**

Numero di protocollo:

Data:

 Azienda **produttrice** materiale;
Legale rappresentante Ragione Sociale o Timbro

Firma:

Azienda **destinataria** materiale e legale rappresentante

Data e Numero progressivo intervento giornaliero	Luogo destinazione spargimento		Natura materiale trasportato ¹	Quantità trasportata per singolo viaggio (tonn. o m ³)	Trasporto Spargim. T / S
	Comune	Provincia			

Ditta incaricata del trasporto – Ragione Sociale o

Firma del trasportatore:

Mezzo di trasporto

modello

targa

 Ditta incaricata dello spargimento – Ragione Sociale o
(* da compilare solo in caso operazioni di spargimento)

Firma dell'operatore:

Mezzo utilizzato per lo spargimento (*)

modello

n. matricola

1) EB = effluente bovino; ES = effluente suino; EA = effluente avicolo; EE = effluente equino; EC = effluente cunicoli; EO = effluente ovicaprino; AE = altri effluenti; DZ = digestato agrozootecnico; DI = digestato agroindustriale; AR = acque reflue


Allegato 8b – Quadro sinottico documentazione di trasporto (articolo 26, comma 1)

QUADRO SINOTTICO

Per il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato prodotti ed utilizzati in conformità alle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016 e del “Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto”

A) UTILIZZO AGRONOMICO SU TERRENI AZIENDALI O IN USO ALL’AZIENDA MEDESIMA		
AZIENDA PRODUTTRICE	COMUNICAZIONE	DOCUMENTO DI TRASPORTO
< 1.000	Esonero (Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie)	Documento di Trasporto
< 3.000	Esonero Zone Ordinarie	
1.000 – 3.000	Zone Vulnerabili	Copia Comunicazione
3.000 – 6.000	Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie	
> 6.000	Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie	Documento di trasporto
Az. soggette a IPPC Az. con + 500 UBA bovine	Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie	
B) UTILIZZO AGRONOMICO DA PARTE DI AZIENDE TERZE (in caso di cessioni)		
AZIENDA PRODUTTRICE	COMUNICAZIONE	DOCUMENTO DI TRASPORTO
< 1.000	Esonero (Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie)	Documento di Trasporto
< 3.000	Esonero Zone Ordinarie	
1.000 – 3.000	Zone Vulnerabili	
> 3.000	Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie	
Az. soggette a IPPC Az. con + 500 UBA bovine	Zone Vulnerabili e Zone Ordinarie	
C) UTILIZZO AGRONOMICO CON SERVIZIO DI CONTOTERZISMO		
AZIENDA PRODUTTRICE	COMUNICAZIONE	DOCUMENTO DI TRASPORTO
Qualsiasi azienda	Qualsiasi tipo di Comunicazione	Documento di trasporto

Allegato 9a – Carta dei terreni con attitudine allo spandimento di acque reflue di caseificio (articolo 29, comma 3)



Allegato 9b – Elenco dei fogli comunali con attitudine allo spandimento di acque reflue di caseificio (articolo 29, comma 3)

CODICE PROVINCIA	CODICE COMUNE	FOGLIO	COMUNE	PROVINCI A	CODICE TERRENO
023	015	0001	BUSSOLENGO	VR	F
023	015	0005	BUSSOLENGO	VR	F
023	015	0006	BUSSOLENGO	VR	F
023	015	0007	BUSSOLENGO	VR	F
023	015	0008	BUSSOLENGO	VR	F
023	015	0018	BUSSOLENGO	VR	F
023	057	0008	PASTRENGO	VR	F
023	058	0009	PESCANTINA	VR	F
023	058	0015	PESCANTINA	VR	F
023	058	0018	PESCANTINA	VR	F
023	058	0019	PESCANTINA	VR	F
023	058	0020	PESCANTINA	VR	F
023	058	0023	PESCANTINA	VR	F
023	058	0024	PESCANTINA	VR	F
023	058	0026	PESCANTINA	VR	F
023	091	0055	VERONA/VERONA NORD	VR	F
023	091	0056	VERONA/VERONA NORD	VR	F
023	091	0057	VERONA/VERONA NORD	VR	F
023	091	0058	VERONA/VERONA NORD	VR	F
023	091	0086	VERONA/VERONA NORD	VR	F
023	091	0099	VERONA/VERONA NORD	VR	F
023	091	0169	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0170	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0173	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0174	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0175	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0176	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0184	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0185	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0200	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0201	VERONA/VERONA SUD	VR	F
023	091	0241	VERONA/VERONA SUD	VR	F
024	014	0006	BREGANZE	VI	F
024	014	0010	BREGANZE	VI	F
024	014	0013	BREGANZE	VI	F
024	014	0014	BREGANZE	VI	F
024	014	0015	BREGANZE	VI	F
024	014	0018	BREGANZE	VI	F
024	014	0019	BREGANZE	VI	F
024	055	0018	MALO	VI	F
024	055	0020	MALO	VI	F
024	055	0027	MALO	VI	F
024	055	0028	MALO	VI	F
024	055	0029	MALO	VI	F
024	057	0009	MAROSTICA	VI	F
024	057	0013	MAROSTICA	VI	F
024	062	0001	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F
024	062	0004	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F
024	062	0005	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F
024	062	0006	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F
024	062	0007	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F
024	070	0005	MUSSOLENTE	VI	F
024	070	0006	MUSSOLENTE	VI	F
024	070	0007	MUSSOLENTE	VI	F
024	070	0008	MUSSOLENTE	VI	F
024	070	0011	MUSSOLENTE	VI	F

024	070	0013	MUSSOLENTE	VI	F
024	070	0014	MUSSOLENTE	VI	F
024	073	0001	NOVE	VI	F
024	073	0003	NOVE	VI	F
024	091	0001	SANDRIGO	VI	F
024	097	0010	SARCEDO	VI	F
024	097	0011	SARCEDO	VI	F
024	097	0013	SARCEDO	VI	F
024	097	0014	SARCEDO	VI	F
026	002	0001	ARCADE	TV	F
026	002	0002	ARCADE	TV	F
026	002	0003	ARCADE	TV	F
026	002	0004	ARCADE	TV	F
026	002	0005	ARCADE	TV	F
026	002	0006	ARCADE	TV	F
026	002	0007	ARCADE	TV	F
026	002	0008	ARCADE	TV	F
026	002	0009	ARCADE	TV	F
026	003	0023	ASOLO	TV	F
026	032	0013	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	F
026	036	0010	LORIA	TV	F
026	036	0012	LORIA	TV	F
026	038	0006	MARENO DI PIAVE	TV	F
026	038	0007	MARENO DI PIAVE	TV	F
026	050	0018	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0019	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0021	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0022	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	050	0023	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	050	0024	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	050	0025	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0026	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0027	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	050	0027	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0028	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	050	0029	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	050	0031	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0032	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F
026	050	0033	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	FS
026	057	0009	PIEVE DI SOLIGO	TV	F
026	057	0010	PIEVE DI SOLIGO	TV	F
026	057	0013	PIEVE DI SOLIGO	TV	F
026	057	0016	PIEVE DI SOLIGO	TV	F
026	057	0017	PIEVE DI SOLIGO	TV	F
026	057	0018	PIEVE DI SOLIGO	TV	F
026	062	0001	POVEGLIANO	TV	F
026	062	0002	POVEGLIANO	TV	F
026	062	0003	POVEGLIANO	TV	F
026	062	0005	POVEGLIANO	TV	F
026	062	0006	POVEGLIANO	TV	F
026	065	0007	REFRONTOLO	TV	F
026	065	0008	REFRONTOLO	TV	F
026	068	0002	RIESE PIO X	TV	F
026	068	0005	RIESE PIO X	TV	F
026	068	0006	RIESE PIO X	TV	F
026	068	0007	RIESE PIO X	TV	F
026	068	0008	RIESE PIO X	TV	F
026	068	0010	RIESE PIO X	TV	F
026	075	0003	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	F
026	075	0004	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	F
026	075	0005	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	F
026	075	0006	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	F

026	075	0007	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	F
026	075	0008	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	FS
026	075	0009	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	F
026	082	0001	SPRESIANO	TV	F
026	082	0001	SPRESIANO	TV	FS
026	082	0004	SPRESIANO	TV	F
026	082	0006	SPRESIANO	TV	F
026	082	0008	SPRESIANO	TV	F
026	082	0009	SPRESIANO	TV	F
026	082	0022	SPRESIANO	TV	F
026	082	0023	SPRESIANO	TV	F
026	083	0038	SUSEGANA	TV	F
026	083	0041	SUSEGANA	TV	F
026	083	0042	SUSEGANA	TV	F
026	083	0043	SUSEGANA	TV	FS
026	083	0043	SUSEGANA	TV	F
026	083	0046	SUSEGANA	TV	FS
026	091	0001	VILLORBA	TV	F
026	091	0002	VILLORBA	TV	F
026	091	0003	VILLORBA	TV	F
026	092	0061	VITTORIO VENETO	TV	F
026	092	0062	VITTORIO VENETO	TV	F
026	092	0065	VITTORIO VENETO	TV	F
026	092	0066	VITTORIO VENETO	TV	F
026	092	0070	VITTORIO VENETO	TV	F
026	092	0074	VITTORIO VENETO	TV	F

Elenco dei fogli catastali con almeno il 10% di superficie territoriale corrispondente ai criteri di spandibilità.

Allegato 10 – Modello dichiarazione sostitutiva aziende vitivinicole che producono acque reflue in volumi <1.000 m³/anno (articolo 29, comma 4; articolo 35)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445)
PER LE AZIENDE VITIVINICOLE CHE PRODUCONO QUANTITA' DI ACQUE REFLUE
NON RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE**

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI

TITOLO VIII Utilizzazione agronomica delle acque reflue.

Art.35 quantitativi non rilevanti dal punto di vista ambientale di ACQUE REFLUE DI CANTINE.

Autodichiarazione di produzione e utilizzazione di volumi non superiori a 1.000 m³/anno, corrispondenti a quantità totali di azoto entro 250 kg, per apporti massimi ad ettaro di 100 m³/anno

La presente dichiarazione deve essere compilata e trasmessa alla Provincia entro 30 giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e conservata in azienda.

A) DATI GENERALI

Dati anagrafici dell'azienda vitivinicola

CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA		C.C.I.A.A. (PR/N.REA)	
FORMA GIURIDICA					
RAGIONE SOCIALE					
SEDE LEGALE					
Indirizzo e numero civico					
CAP	Comune	PR	Telefono	Fax	
e-mail					

B) DATI DI PRODUZIONE

Periodo di produzione	Volume prodotto (m ³)	Volume stoccato (m ³)
Totale (m ³ /anno)		

C) DATI IDENTIFICATIVI DEI TERRENI UTILIZZATI PER LO SPANDIMENTO

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Titolo disponibilità particella (proprietà; affitto; in concessione)	CUAA azienda concedente	Superficie catastale disponibile		
						ettari	are	ca

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 485, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Data

Firma

Allegato: copia del documento di identità personale del dichiarante in corso di validità

Allegato 11 – Contenuti informativi comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e materiali assimilati [articolo 17, (digestati); articolo 24 (effluenti); articolo 29 (acque reflue)]**CONTENUTI INFORMATIVI COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI, DEI DIGESTATI E DELLE ACQUE REFLUE AZIENDALI**

Sono di seguito elencati i contenuti informativi delle comunicazioni che i soggetti che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue aziendali presentano all'Autorità competente (Provincia) preventivamente, qualora tenuti all'adempimento.

Le Strutture competenti della Giunta regionale integrano le indicazioni di seguito riportate per la più efficace gestione delle informazioni concernenti le diverse fasi del processo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue aziendali.

Comunicazione Spandimento effluenti e Digestati

Quadro – Soggetto dichiarante

Sezione: Dati identificativi del soggetto dichiarante

Sezione: Dati relativi al Titolare o Rappresentante legale

Sezione: Dati identificativi degli altri soggetti dichiaranti

Quadro – Unità Tecnico Economiche (UTE)

Dati identificativi sede operativa

Quadro – Superfici terreni

Sezione: Superfici aziendali interessate allo spandimento

Sezione: Superfici aziendali non interessate allo spandimento

Sezione: Superfici aziendali interessate allo spandimento disponibili tramite atti di assenso o altro titolo di disponibilità – Soggetto concedente e identificazione mappali

Sezione: Ripartizione culturale per area omogenea

Quadro – Strutture produttive e consistenza zootecnica

Sezione: Identificazione Unità Operative

Sezione: Consistenza zootecnica per specie e tipologia di stabulazione, quantità di effluenti ed azoto prodotto in azienda in conformità al DM 25.2.2016

Sezione: Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda

Sezione: Sistema di rimozione delle deiezioni dei ricoveri animali

Sezione: Tipo di alimentazione e fonte di abbeveraggio

Sezione: Stima dei consumi idrici di abbeveraggio

Quadro – Effluenti acquisizione da terzi

Sezione: Soggetto concedente

Sezione: Quantità

Quadro – Altri effluenti non palabili prodotti in azienda

Sezione: Acque di lavaggio e di sgrondo

Sezione: Acque meteoriche annue

Quadro – Trattamenti

Sezione: Bilanci di massa e dell'azoto (Come da relazione allegata)

Sezione: Materiale in ingresso

Sezione: Materiale in uscita

Quadro – Effluenti ceduti a terzi

Sezione: Soggetto ricevente

Sezione: Quantità

Quadro – Stoccaggi

Sezione: Tipologia e volume delle strutture di stoccaggio in uso all'azienda per i materiali non palabili.

Sezione: Tipologia e volume delle strutture di stoccaggio in uso all'azienda per i materiali palabili.

Quadro – Distanza tra area omogenea e struttura di stoccaggio

Quadro – Distribuzione effluenti zootecnici

Sezione: Modalità di spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati

Sezione: Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici e materiali assimilati

Quadro – Prospetto Riassuntivo

Sezione: Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici e materiali assimilati

Sezione: Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici

Sezione: Situazione stoccaggi (Effluenti palabili – Effluenti non palabili)

Sezione: Carico di azoto da effluenti zootecnici

Quadro – Dichiarazioni ed impegni

Note del dichiarante

Allegati alla comunicazione

Dichiarazioni (ulteriori)

Altri soggetti (partecipanti alla gestione del processo di utilizzazione agronomica)

Comunicazione Spandimento acque reflue

Quadro – Soggetto dichiarante

Sezione: Dati identificativi del soggetto dichiarante

Sezione: Dati relativi al Titolare o Rappresentante legale

Quadro – Unità Tecnico Economiche (UTE)

Dati identificativi sede operativa

Quadro – Superfici terreni

Sezione: Superfici aziendali interessate allo spandimento delle acque reflue

Sezione: Superfici aziendali non interessate allo spandimento delle acque reflue

Sezione: Superfici aziendali interessate allo spandimento delle acque reflue disponibili condotte con atti di assenso – Soggetto concedente e identificazione mappali

Sezione: Ripartizione colturale per area omogenea

Quadro – Unità Operative e quantità delle produzioni di acque reflue

Sezione: Identificazione Unità Operative

Sezione: Quantità delle produzioni, quantità acque reflue, azoto prodotto

Sezione: Stima dei consumi idrici (fonte di approvvigionamento e quantità di acque utilizzata in mc/anno)

Sezione: Descrizione sintetica della tecnologia utilizzata per la depurazione dei reflui

Quadro – Reflui ceduti a terzi

Sezione: Soggetto ricevente

Sezione: Quantità

Quadro – Stoccaggi

Sezione: Tipologia e volume delle strutture di stoccaggio delle acque reflue

Quadro – Distanza tra area omogenea e struttura di stoccaggio

Quadro – Distribuzione acque reflue

Sezione: Descrivere sinteticamente le tecniche di distribuzione

Sezione: Identificazione mezzi e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità

Quadro – Prospetto Aziendale (riassuntivo)

Sezione: Produzione e/o utilizzazione di azoto da acque reflue

Sezione: Superfici interessate allo spandimento delle acque reflue

Sezione: Situazione stoccaggi

Sezione: Volumi e carichi di azoto da acque reflue

Quadro – Dichiarazioni ed impegni

Note del dichiarante

Allegati alla comunicazione

Dichiarazioni (ulteriori)